SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 novembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 ottobre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Microdata a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile, che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Microdata a r.l.», con sede in Cosenza alla via Nicola Serra n. 24 - Cosenza, costituita con atto notaio dott.ssa Eleonora D'Aqui in data 2 luglio 1991, repertorio n. 52061, registro società n. 7774, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3268/255378, in liquidazione ordinaria dal 1994 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 25 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10872

DECRETO 25 ottobre 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agri Aufugum» a r.l., in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Agri Aufugum» a r.l., con sede in Montalto Uffugo, via Palombara contrada Raguzzo (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Pantano Armando in data 2 dicembre 1985, repertorio n. 100883, registro società n. 5123, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2640/219540, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 ottobre 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A10873

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da parte del revisore dell'Associazione generale cooperative italiane (A.G.C.I.), da cui risultano che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 aprile 2005 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

soc. coop. «Adriapesca piccola soc. coop. a r.l.», con sede in S. Giacomo Degli Schiavoni, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111280, R.E.A. n. 111393 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01476690704, posizione BUSC n. 1536/309500;

soc. coop. «IRIS - Soc. coop. a. r.l.», con sede in ermoli, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111279, R.E.A. n. 111392 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01476710700, posizione BUSC n. 1535/309499;

soc. coop. «G.A.V.R.A. Pesca Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111277, R.E.A. n. 111390 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01476730708, posizione BUSC n. 1533/309497;

soc. coop. «DIP.RE.COOP. Piccola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 26 ottobre 2002, repertorio n. 111278, R.E.A. n. 111389 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01476700701, posizione BUSC n. 1532/309496.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Campobasso, 8 novembre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A10827

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Prospettive Contemporanee» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Corrado Lazzardi, in data 7 marzo 1984, repertorio n. 004251 registro società 3251/84, Tribunale di Roma BUSC n. 28261, codice fiscale n. 06532100580 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Mare Nostrum 2000» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Grassi Alfio, in data 13 febbraio 1984, repertorio n. 015767, registro società n. 2458/84, Tribunale di Roma BUSC n. 28231, codice fiscale n. 06439900587 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Aeroporti nel Mondo» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pensabene Perez, in data 26 aprile 1984, repertorio n. 22802, registro società n. 4036/84, Tribunale di Roma BUSC n. 28306, codice fiscale n. 06534870586 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «In.Fo.R.» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata, in data 12 marzo 1984, repertorio n. 007649, registro società n. 3090/84, Tribunale di Roma BUSC n. 28302, codice fiscale n. 06468260580 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «C.P.R. Centro Protesi e Ricerche» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Rita Maria Fiumara, in data 13 aprile 1984, repertorio n. 004260, registro società n. 3812/84, Tribunale di Roma BUSC n. 28296, codice fiscale n. 06542700585 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Agricola Rocca di Papa, con sede in Rocca di Papa, costituita per rogito notaio Giuseppe Taddei, in data 18 aprile 1984, repertorio n. 5588, registro società n. 3833/84, Tribunale di Roma BUSC n. 28290, codice fiscale n. 06597640587 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 8 novembre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10916

DECRETO 8 novembre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

soc. coop.va Larianese, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Zecca, in data 20 gennaio 1987, rep. 132401, reg. soc. 3671/87, tribunale di Roma B.U.S.C. 29912 codice fiscale 079310403838 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Midicoop Nomentana Quarta, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pierluigi Ambrosone, in data 21 maggio 1991, rep. 75, reg. soc. 8280/91, tribunale di Roma B.U.S.C. 32608, codice fiscale 04108121007 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Ortocasa, con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Vivo Claudio, in data 2 luglio 1981, rep. 000005, reg. soc. 6036/81, tribunale di Roma B.U.S.C. 26734, codice fiscale 03983770581 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va D.A.T.A., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Schettino Antonio, in data 17 luglio 1981, rep. 004852, reg. soc. 7400/81, tribunale di Roma B.U.S.C. 26847, codice fiscale 05094750584 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Marinella 84, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Sgobbo, in data 8 febbraio 1984, rep. 6808, reg. soc. 1978/84, tribunale di Roma B.U.S.C. 28171, codice fiscale 06405900587 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Albano 81, con sede in Albano Laziale, costituita per rogito notaio Arcangelo Russo, in data 22 febbraio 1981, rep. 1659, reg. soc. 3257/81, tribunale di Roma B.U.S.C. 26574, codice fiscale 04962910586 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 8 novembre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A10919

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 settembre 2005.

Modifica del decreto ministeriale 26 novembre 2003, relativo ai compensi spettanti ai membri del Comitato agevolazioni, istituito presso la Simest S.p.a., per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e stato istituito il Ministero delle attività produttive, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2005 con il quale sono stati nominati i sottosegretari presso il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio con il quale è stato attribuito all'on. Adolfo Urso il titolo di vice Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2005 recante la delega di attribuzioni assegnate dal Ministro delle attività produttive al vice Ministro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 ed in particolare l'art. 25, comma 1, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è attribuita alla Simest S.p.a; inoltre, la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, è attribuita alla Finest S.p.a.;

Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale per la gestione degli interventi menzionati la Simest S.p.a stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest Sp.a. il 16 ottobre 1998, registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa trasferita alla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 25, comma 4 del decreto legislativo n. 143/1998 è affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da tre dirigenti del Ministero delle attività produttive, di cui uno con funzioni di

Presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un dirigente del Ministero affari esteri, da un rappresentante designato dalle regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione Bancaria Italiana; per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 il Comitato è integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del Comitato;

Visto l'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della predetta Convenzione, ai sensi del quale con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ora del Ministro delle attività produttive, sono nominati i componenti del Comitato e sono fissati i compensi loro spettanti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003 relativo ai compensi spettanti ai membri del Comitato agevolazioni costituito presso la Simest S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2005 con cui si è provveduto al rinnovo della nomina dei componenti del predetto Comitato;

Ritenuto di dover rivedere parzialmente la misura dei compensi spettanti ai membri del citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 25 maggio 2005, data di entrata in vigore del decreto ministeriale indicato in premessa relativo al rinnovo della nomina dei componenti del Comitato, l'art. 1, comma 3 è sostituito dal seguente: «Il gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato, nella misura di € 250, spetta ai membri titolari, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma 1, ovvero al Presidente vicario e ai membri supplenti, in caso di partecipazione alla riunione del Comitato in assenza, rispettivamente, del Presidente e dei rispettivi membri titolari».

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto.

Roma, 20 settembre 2005

Il vice Ministro: URSO

05A10921

DECRETO 24 ottobre 2005.

Modifica del decreto n. 429 del 19 novembre, che ha incrementato per 30 milioni di euro gli stanziamenti, di cui ai decreti del vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422, dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003 che ha costituito il Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a. per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia, e successive modifiche;

Visto il decreto 11 novembre 2003, n. 423 che ha costituito il Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a. per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica popolare cinese;

Visto il decreto 11 novembre 2003, n. 422 che ha costituito Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara (Fondo Mediterraneo), e successive modifiche;

Visto il decreto 19 novembre 2003, n. 429 che ha incrementato per € 30 milioni gli stanziamenti di cui ai decreti del vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto n. 441 del 27 gennaio 2004 che ha destinato i 30 milioni di euro di cui al decreto ministeriale 429 del 2003 a tutte le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica popolare cinese;

Visto il decreto 27 gennaio 2004, n. 443 che ha destinato i 30 milioni di Euro di cui al decreto ministeriale 429 del 2003 a tutte le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi di destinazione del Fondo Mediterraneo;

Considerato il rapido utilizzo dei Fondi destinati alle aree più ricettive e il conseguente esaurimento della dotazione iniziale dei Fondi ad esse relativi;

Ritenuta l'opportunità di garantire un più efficiente impiego delle risorse a disposizione;

Decreta:

Art. 1.

È abrogato l'ultimo periodo delle premesse del decreto 19 novembre 2003, n. 429.

Art. 2.

L'art. 2 decreto 19 novembre 2003, n. 429, è sostituito dal seguente: «Il fondo per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara di cui al su menzionato decreto n. 422 dell'11 novembre 2003 è incrementato di 20 milioni di euro.

Art. 3.

L'art. 3 decreto 19 novembre 2003, n. 429, è sostituito dal seguente: «Il fondo per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica popolare cinese di cui al su menzionato decreto n. 423 dell'11 novembre 2003 è incrementato di 40 milioni di euro.

Art. 4.

Il decreto n. 441 del 27 gennaio 2004, citato in premessa, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

«L'art. 2 (Definizioni) del decreto 11 novembre 2003, n. 423, citato nelle premesse è così modificato per quanto attiene alla definizione delle società destinatarie e dell'investimento:

1. Quanto a € 10.329.138: piccole e medie imprese italiane che rientrano nei parametri fissati dalla norme C.E. in vigore, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica popolare cinese.

2. Quanto a € 40.000.000: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica popolare cinese».

Art. 5.

Il decreto 27 gennaio 2004, n. 443, citato in premessa, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

«L'art. 1 (Definizioni) del decreto 11 novembre 2003, n. 422, è così modificato per quanto attiene alla definizione delle società destinatarie e dell'investimento:

quanto a € 25.822.844,96: imprese, con priorità piccole e medie, che rientrano nei parametri fissati dalla norme C.E. in vigore, aventi la sede legale ed amministrativa nel Mezzogiorno e nelle altre «aree depresse» del Paese, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;

quanto a € 8.316.505,44: piccole e medie imprese italiane, che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, che acquisiscano quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;

quanto a € 20.000.000: imprese italiane che acquisiscano quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 ottobre 2005

Il vice Ministro: URSO

05A10920

DECRETO 3 novembre 2005.

Criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che l'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, stabilisce che la concessione di stoccaggio di gas naturale in giacimenti in fase avanzata di coltivazione sia rilasciata previa corresponsione al titolare della preesistente concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo, da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Premesso che l'art. 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge;

Premesso che l'art. 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni, da ultimo quelle introdotte dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la direttiva n. 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, recante le modifiche della direttiva n. 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 1991, n. 223, recante approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, n. 97, che determina i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le disposizioni per l'attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, per la parte relativa al costo della materia prima;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02, in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;

Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione 3 ottobre 2001, n. 217/01, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulando osservazioni e precisazioni condivise in massima parte;

Considerata la circolare della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive 10 dicembre 2004 in materia di incentivazione della coltivazione di giacimenti caratterizzati da marginalità economica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: la circolare 10 dicembre 2004);

Considerato che a tutela della concorrenza occorre stabilire criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, oggettivi e non discriminatori, per consentire ai terzi l'accesso ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione, per la loro conversione in stoccaggio in regime di concorrenza;

Ritenuto che occorra incrementare le capacità di stoccaggio sia di tipo strategico che di modulazione, ai fini rispettivamente della sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas e del mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio pubblico di fornitura del gas su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) giacimento è una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;

b) Ministero è il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, Ufficio D1;

c) UNMIG è l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all'ubicazione della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale, meridionale e relativi offshore.

Art. 2.

Criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto al titolare di una concessione di coltivazione

1. Il corrispettivo che il soggetto destinatario della concessione di stoccaggio deve versare al titolare della concessione di coltivazione del giacimento in fase avanzata di coltivazione, nei casi di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è determinato in seguito ad accordo tra i soggetti interessati.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è costituito dalla somma del valore e dei costi di cui alle lettere seguenti:

a) valore di mercato del gas presente nel giacimento alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, economicamente estraibile con le infrastrutture esistenti. È escluso dal calcolo del corrispettivo il volume di gas la cui estrazione non risulta possibile per vincoli tecnico-minerari, ambientali o territoriali imposti da leggi o provvedimenti amministrativi vigenti alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1,

o in base a disposizioni emanate dall'UNMIG finalizzate alla tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni;

b) costo non ancora ammortizzato, determinato sulla base delle riserve prodotte rispetto alle riserve totali economicamente producibili, degli investimenti relativi alle aree della concessione di coltivazione ed agli impianti sottoposti a vincolo pertinenziale, necessari al soggetto al quale viene conferita la concessione di stoccaggio, dedotti i costi di chiusura mineraria e dismissione dei medesimi impianti, nonché i costi di ripristino di dette aree.

Il costo non ammortizzato degli investimenti è determinato in base al costo sostenuto e registrato contabilmente dal titolare della concessione di coltivazione, dedotti i contributi pubblici ricevuti dal concessionario per gli investimenti o la quota degli stessi che non sia stata restituita. I costi di chiusure minerarie, di dismissione e di ripristino portati in deduzione sono attualizzati con riferimento alla data del termine della coltivazione risultante dal profilo di produzione di cui al comma 3, lettera *a)*, utilizzando l'indice Istat relativo agli investimenti fissi lordi.

3. Il valore di mercato del gas di cui al comma 2, lettera *a)*, è pari al valore del flusso di cassa atteso dal concessionario di coltivazione, attualizzato alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, calcolato in base a:

a) profilo di produzione come risultante dalle relazioni annuali di aggiornamento sullo stato della concessione di coltivazione trasmesse al Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 55 del disciplinare tipo approvato con il decreto del Ministro 6 agosto 1991, e dai programmi annuali di produzione approvati ai sensi dell'art. 74 dello stesso disciplinare tipo, integrati da specifica relazione tecnica trasmessa dal concessionario di coltivazione al Ministero e all'UNMIG competente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 1. Il profilo di produzione è determinato, sulla base delle tecnologie disponibili, indipendentemente dalla data di scadenza della concessione di coltivazione e al netto delle aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati. È facoltà del Ministero richiedere un'ulteriore relazione tecnica integrativa nel caso quella presentata non sia ritenuta coerente con la storia produttiva del giacimento;

b) valore per metro cubo del gas costante per tutto il periodo di cui alla lettera *a)*, pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti la data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ) determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo che un metro cubo standard di gas equivale a 38,52 MJ;

c) costi operativi che il concessionario di coltivazione avrebbe sostenuto per la coltivazione del gas, in funzione del profilo di produzione di cui alla lettera *a)*.

4. L'attualizzazione dei flussi di cassa di cui al comma 3 è effettuata utilizzando un tasso di attualizzazione calcolato come:

$$T_{att} = K_e \times \left(\frac{E}{D+E}\right) + \left[R_d \times (1-t) \times \frac{D}{D+E}\right]$$

dove:

E indica il capitale di rischio;

D indica l'indebitamento;

K_e indica il tasso di rendimento del capitale di rischio, pari a $K_e = r_f + [\beta \times (r_m - r_f)]$, dove r_f è il tasso di riferimento privo di rischio determinato in relazione ai tassi sui titoli di Stato a medio-lungo termine, r_m è il rendimento medio atteso del mercato azionario e β è il coefficiente di correlazione tra il rendimento atteso del capitale di rischio dell'impresa e il rendimento atteso del mercato azionario;

R_d indica il tasso di interesse sui prestiti, o costo dell'indebitamento, per le imprese di coltivazione, considerate le condizioni prevalenti sul mercato finanziario;

t indica l'aliquota fiscale nominale per il calcolo del beneficio fiscale derivante dalla deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, degli oneri finanziari.

5. In prima applicazione del presente decreto per i parametri sopra indicati sono stabiliti i seguenti valori, in accordo con quanto stabilito nella circolare 10 dicembre 2004 di cui alle premesse:

r_f = 6,86%;

r_m = *12,86%;*

β = 0,74;

R_d = 7,86%;

$E/(D + E)$ = 70%;

$D/(D + E)$ = 30%.

6. Con successivo decreto ministeriale i parametri di cui al comma 5 sono adeguati a mutate condizioni che ne determinino il riesame.

Art. 3.

Determinazione del corrispettivo per l'attribuzione ad altre imprese del gas di concessioni di stoccaggio non prorogate

1. Il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, è determinato a seguito di accordo tra i soggetti interessati.

2. Il calcolo viene effettuato sommando i seguenti costi e valori:

a) costo non ammortizzato, alla data di scadenza definitiva della concessione, determinato secondo le disposizioni del comma 5, degli investimenti relativi alle aree della concessione di stoccaggio e agli impianti sottoposti a vincolo pertinenziale, necessari al soggetto al quale viene conferita la nuova concessione di stoccaggio, dedotti gli eventuali costi residui di chiusura mineraria e dismissione dei medesimi impianti, nonché quelli di ripristino delle relative aree, al netto della quota già riconosciuta ai sensi dell'art. 3, punto 3.3, lettera *d)*, della deliberazione n. 26/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni;

b) valore di mercato del gas producibile, determinato secondo il criterio del comma 3, ottenibile in base agli studi di giacimento, ad eccezione dei volumi di gas di proprietà di altre imprese del gas, limitatamente ai volumi di gas tecnicamente ed economicamente estraibili secondo un programma di produzione definito dal concessionario di stoccaggio sulla base delle metodologie di coltivazione disponibili, approvato dal Ministero sentito l'UNMIG competente, dedotti gli eventuali ammortamenti effettuati ai sensi delle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Il valore di mercato del gas di cui al comma 2, lettera *b)*, è pari al valore del flusso di cassa atteso dal concessionario, attualizzato alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, calcolato in base a:

a) profilo di produzione approvato nel programma di cui al comma 2, lettera *b)*;

b) valore per metro cubo del gas costante per tutto il periodo di cui alla lettera *a)*, pari alla media aritmetica nei quattro anni precedenti la data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per mega joule (MJ) determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo che un metro cubo standard di gas equivale a 38,52 MJ;

c) costi operativi che il concessionario di stoccaggio dovrebbe sostenere per la coltivazione del gas, in funzione del profilo di produzione di cui alla lettera *a)*.

4. L'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dal titolare della concessione di stoccaggio di cui al comma 3, è effettuata utilizzando il WACC determinato in base a criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Il costo non ammortizzato degli investimenti di cui al comma 2, lettera *a)*, è determinato in base al costo sostenuto e registrato contabilmente dal titolare della concessione di stoccaggio, dedotti i contributi pubblici ricevuti dal concessionario o la quota degli stessi che non sia stata restituita, rivalutato alla data della comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, utilizzando l'indice Istat relativo agli investimenti fissi lordi.

Art. 4.

Procedura per la stesura dell'accordo

1. Il Ministero, in esito alla procedura svolta per la selezione della società cui conferire la concessione di stoccaggio, comunica ai soggetti interessati il termine entro cui iniziare una ricognizione congiunta volta ad accertare gli impianti, infrastrutture ed aree che possono essere destinati all'attività di stoccaggio, i volumi di gas residuo presente in giacimento tecnicamente ed economicamente estraibili, nonché a definire ogni altro elemento utile al raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1.

2. L'accordo tra i due soggetti interessati è stipulato entro sessanta giorni dalla data della pronuncia di compatibilità ambientale effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio oppure dalla data della determinazione di esclusione a seguito della verifica, effettuata dal medesimo Ministero, sul progetto di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 97/11/CE.

3. L'accordo, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, contiene l'elenco dei terreni e delle proprietà immobiliari, degli impianti di superficie e del sottosuolo, dei macchinari, delle attrezzature, dei dati tecnici inerenti la concessione e di ogni altro bene oggetto di conferimento, incluso il quantitativo del gas naturale stimato secondo i criteri indicati dall'art. 2, comma 2, lettera *a)*, e dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nonché il relativo stato di consistenza e valutazione. L'accordo è altresì integrato dal programma di cui all'art. 6, comma 3.

4. L'elenco di cui al comma 3 è trasmesso per approvazione all'UNMIG competente, prima della sottoscrizione dell'accordo.

5. In caso di mancato accordo tra le parti, ove le parti non ricorrano ad arbitrato, il Ministero su richiesta di una di esse, nomina un collegio peritale con oneri ripar-

titi egualmente tra le parti, alle cui conclusioni, da formularsi entro tempi stabiliti dallo stesso Ministero, le parti sono tenute ad attenersi.

6. Copia dell'accordo sottoscritto è trasmessa al Ministero ed all'UNMIG competente.

Art. 5.

Termini per il versamento del corrispettivo

1. Contestualmente alla stipula dell'accordo di cui all'art. 4, il soggetto debitore presenta apposita garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), in relazione al versamento del corrispettivo concordato, da estinguere all'atto dell'effettivo pagamento.

2. L'attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è subordinata all'effettivo pagamento del corrispettivo concordato, che deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notifica della determinazione conclusiva adottata dal Ministero in esito alla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, convocata ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

3. In caso di mancato o parziale versamento il soggetto destinatario della concessione di stoccaggio decade dal diritto di ottenere la concessione di stoccaggio e rimane comunque responsabile dell'indennizzo degli eventuali danni di qualunque natura arrecati al titolare della concessione di coltivazione od al precedente titolare della concessione di stoccaggio. In tale caso il Ministero può provvedere a pubblicare un nuovo avviso per la presentazione di domande di concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.

Art. 6.

Disposizioni finalizzate all'efficiente utilizzazione delle infrastrutture e degli impianti

1. Nel caso di pertinenze funzionali sia all'attività di stoccaggio, sia all'attività di coltivazione, nonché ad ulteriore attività di stoccaggio esercita da altro concessionario, ai fini del contenimento della realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture entro criteri di efficienza ed economicità, sono stipulati appositi accordi fra i titolari delle concessioni per l'utilizzo congiunto di tali pertinenze, ove esso sia compatibile tecnicamente e nel rispetto delle norme di sicurezza.

2. L'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è disciplinato, in quanto applicabili, dai criteri e dalle disposizioni stabilite con gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Il titolare della concessione del giacimento in fase avanzata di coltivazione, o della concessione di stoccaggio in scadenza definitiva, presenta al Ministero ed all'UNMIG competente il programma delle chiusure minerarie, di dismissione degli impianti e di ripristino delle relative aree non trasferiti al nuovo concessionario evidenziando le cautele stabilite per garantire la sicurezza dell'esercizio dello stoccaggio di gas naturale nel giacimento rilasciato. Il programma è approvato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente, ed è realizzato in tempi compatibili con l'avvio dell'attività di stoccaggio di gas naturale da parte del nuovo concessionario.

4. Il programma di cui al comma 3 e la ripartizione degli eventuali costi aggiuntivi per le chiusure minerarie dei pozzi atte a consentire la ripressurizzazione del giacimento sono parte integrante dell'accordo di cui all'art. 2, comma 1 o all'art. 3, comma 1.

Art. 7.

Norme finali

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A10845

DECRETO 3 novembre 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sarzana, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarzana (La Spezia) (codice fiscale n. 00884460114) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

Sandro Strati, nato a La Spezia il 19 agosto 1945, con studio in La Spezia, viale San Bartolomeo n. 169;

Roberto Italiani, nato a Sarzana (La Spezia) il 24 settembre 1960, con studio in Sarzana (La Spezia), via Mazzini n. 106;

Marco Zanzi, nato a La Spezia il 10 ottobre 1964, con studio in La Spezia, viale Italia n. 13, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A10917

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2005.

Iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva n. 2005/34/CE della Commissione del 17 maggio 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione n. 2005/34/CE del 17 maggio 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Francia e la Spagna, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva n. 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 dicembre 2004 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che dall'esame delle due sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoxazole e tepraloxydim, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva n. 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva n. 2005/34/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive etoxazole e tepraloxydim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2005/34/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive etoxazole e tepraloxydim, sono iscritte, fino al 31 maggio 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoxazole e tepraloxydim, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2005 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etoxazole e tepraloxydim non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° dicembre 2005.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente etoxazole e tepraloxydim, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2005 nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etoxazole e tepraloxydim come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 maggio 2005 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 28 febbraio 2006. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 novembre 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 28 febbraio 2006, si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2006.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con etoxazole e tepraloxydim, resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 novembre 2006 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti etoxazole e tepraloxydim revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2006.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 novembre 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 agosto 2006.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etoxazole e tepraloxydim sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 233

ALLEGATO

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
100	Etoxazole N.CAS 153233-91-1 N. CIPAC 623	(RS)-5-*terz*-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4.5-diidro-1,3-ossazol-4-il] fenetolo	≥ 948 g/kg	1º giugno 2005	31 maggio 2015	Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come acaricida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etoxazole, in particolare le relative appendici I e II, formulate il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
101	Tepraloxydim N.CAS 149979-41-9 N.CIPAC 608	(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimmino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one	≥ 920 g/kg	1º giugno 2005	31 maggio 2015	Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tepraloxydim in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

05A10844

DECRETO 7 novembre 2005.

Rettifica dei decreti del 21 luglio 2005, relativi all'autorizzazione definitiva dei prodotti fitosanitari SUNRICE (reg. n. 9560) e SHANGAI (reg. n. 11778).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 13 marzo 1998 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 21 luglio 2005, con il quale è stato registrato al n. 9560 il prodotto fitosanitario denominato SUNRICE a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Visto il decreto del 22 ottobre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 21 luglio 2005, con il quale è stato registrato al n. 11778 il prodotto fitosanitario denominato SHANGAI a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la nota del 6 settembre 2005, con cui l'Impresa Bayer Cropscience Srl ha chiesto di rettificare lo stabilimento di produzione erroneamente riportato nel testo dei decreti del 21 luglio 2005, relativi alla registrazione definitiva dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, da Bayer Cropscience GmbH, Wolfenbuttel-Germania in Bayer Cropscience GmbH, Francoforte sul Meno-Germania, già autorizzato con precedenti decreti;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dei decreti del 21 luglio 2005, relativamente agli stabilimenti di produzione;

Decreta:

Nei decreti del 21 luglio 2005, relativi alla registrazione definitiva dei prodotti fitosanitari denominati SUNRICE (n. 9560) e SHANGAI (n. 11778), a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è apportata la seguente correzione: al terzo capoverso del dispositivo, nella parte relativa agli stabilimenti di produzione, in luogo di «Bayer Cropscience GmbH, Wolfenbuttel-Germania» leggasi «Bayer Cropscience GmbH, Francoforte sul Meno-Germania».

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

SUNRICE ® WG 60

Etichetta/foglio illustrativo

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SUNRICE®

Composizione su 100 g:
ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 9560 del 13/03/1998 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Francoforte s/Meno – Germania;
SBM Formulation - St. Marcel - Marsiglia – Francia;
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) (confezionamento terminale)
Contenuto netto: 100 - 200 - 500 g
PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Sunrice è un erbicida sulfonilureico per il diserbo del riso in post-emergenza.
Piante infestanti sensibili: Alisma plantago-aquatica (cucchiaio), Butomus umbellatus (fiorone), Potamogeton natans (brasca comune), Cyperus spp. (ciperi), Schoenoplectus maritimus (cipollino), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus (quadrettone); Ammania coccinea (ammania). Heteranthera reniformis (eterantera bianca) risulta parzialmente sensibile.
I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti piccole ed in attiva crescita.

Modalità d'azione
Sunrice viene assorbito per via fogliare; l'infestante trattata subisce immediatamente un arresto di sviluppo, con graduale comparsa di macchie clorotiche che si estendono sino a determinare la morte dell'infestante nel giro di 3 settimane dall'applicazione.

Dosi e modalità d'impiego
Sunrice si impiega alla dose di 100 g per ettaro, diluito in circa 350 l/ha d'acqua, in condizioni di risaia non sommersa; il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza della coltura e delle infestanti, da 20 a 40 giorni dopo la semina.
L'applicazione erbicida darà i migliori risultati, se l'acqua verrà reimmessa nelle camere circa 3 giorni dopo il trattamento. Proseguire con la normale gestione dell'acqua di sommersione, evitando l'apertura dello scarico del bacino per almeno 2 settimane dopo l'applicazione.

Compatibilità
Sunrice in linea di massima è compatibile con i più comuni erbicidi impiegati in risaia.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Evitare di colpire direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree adiacenti. I cereali non vengono danneggiati da un'eventuale deriva. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili; non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare colture diverse dal riso.

Preparazione della soluzione
Sciogliere il prodotto in poca acqua, quindi versarlo nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare al volume desiderato mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.

Avvertenze per l'uso:
- applicare il prodotto su coltura in buone condizioni vegetative, evitare trattamenti su riso già danneggiato da precedenti interventi erbicidi, da attacchi di insetti o malattie fungine.
- dopo ogni trattamento è necessario eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio o dalla pompa, operando come segue:
  1) Svuotare completamente il serbatoio.
  2) Riempire di nuovo la botte con acqua pulita, risciacquare serbatoio, pompa e barre e svuotare nuovamente l'attrezzatura.
  3) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare ammoniaca per uso domestico (soluzione al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti. Svuotare completamente.
  4) Ripetere nuovamente l'operazione descritta al punto 3).
  5) Rimuovere le tracce d'ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  6) Filtri e ugelli devono essere rimossi e lavati separatamente con la stessa soluzione a base di ammoniaca.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti , bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade

Bayer CropScience
® marchio registrato

24.08.05

SHANGAI ®

Etichetta/foglio illustrativo

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SHANGAI®
Composizione su 100 g:
ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g
Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione n° 11778 del 22/10/2003 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
Bayer CropScience GmbH, Francoforte s/Meno – Germania;
Bayer Vietnam Ltd. - Bien Hoa City - Dong Nai Province - Vietnam
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) (confezionamento terminale)
Contenuto netto: 100 - 200 - 500 g
PARTITA N.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Shangai è un erbicida sulfonilureico per il diserbo del riso in post-emergenza.
Piante infestanti sensibili: Alisma plantago-aquatica (cucchiaio), Butomus umbellatus (fiorone), Potamogeton natans (brasca comune), Cyperus spp. (ciperi), Schoenoplectus maritimus (cipollino), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus (quadrettone); Ammania coccinea (ammania). Heteranthera reniformis (eterantera bianca) risulta parzialmente sensibile.
I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti piccole ed in attiva crescita.
Modalità d'azione
Shangai viene assorbito per via fogliare; l'infestante trattata subisce immediatamente un arresto di sviluppo, con graduale comparsa di macchie clorotiche che si estendono sino a determinare la morte dell'infestante nel giro di 3 settimane dall'applicazione.
Dosi e modalità d'impiego
Shangai si impiega alla dose di 100 g per ettaro, diluito in circa 350 l/ha d'acqua, in condizioni di risaia non sommersa; il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza della coltura e delle infestanti, da 20 a 40 giorni dopo la semina.
L'applicazione erbicida darà i migliori risultati, se l'acqua verrà reimmessa nelle camere circa 3 giorni dopo il trattamento. Proseguire con la normale gestione dell'acqua di sommersione, evitando l'apertura dello scarico del bacino per almeno 2 settimane dopo l'applicazione.
Compatibilità
Shangai in linea di massima è compatibile con i più comuni erbicidi impiegati in risaia.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Evitare di colpire direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree adiacenti. I cereali non vengono danneggiati da un'eventuale deriva. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili; non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare colture diverse dal riso.
Preparazione della soluzione
Sciogliere il prodotto in poca acqua, quindi versarlo nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare al volume desiderato mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.
Avvertenze per l'uso:
- applicare il prodotto su coltura in buone condizioni vegetative, evitare trattamenti su riso già danneggiato da precedenti interventi erbicidi, da attacchi di insetti o malattie fungine.
- dopo ogni trattamento è necessario eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio o dalla pompa, operando come segue:
  1) Svuotare completamente il serbatoio.
  2) Riempire di nuovo la botte con acqua pulita, risciacquare serbatoio, pompa e barre e svuotare nuovamente l'attrezzatura.
  3) Riempire il serbatoio con acqua pulita, addizionare ammoniaca per uso domestico (soluzione al 6%) nella misura di 0,5 l/hl di acqua. Risciacquare pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti. Svuotare completamente.
  4) Ripetere nuovamente l'operazione descritta al punto 3).
  5) Rimuovere le tracce d'ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  6) Filtri e ugelli devono essere rimossi e lavati separatamente con la stessa soluzione a base di ammoniaca.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti , bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade

Bayer CropScience

® marchio registrato ISAGRO 15.06.05

05A10855

DECRETO 10 novembre 2005.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2006.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2006;

Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2006, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1-Alchymars S.p.A. - via delle Industrie, 6 - Ceriano Laghetto (MI):

	per l'Italia	per l'estero
metadone	kg 180	kg 900
metamfetamina	" 100 (per produrre Selegilina)	

2-Aventis Bulk s.p.a. - via R. Lepetit,142 Garessio (CN):

	per l'Italia	per l'estero
destropropossifene	kg 0	kg . 60.000

3-Cambrex Profarmaco s.r.l. - via Curiel, 34 - Paullo (MI):

	per l'Italia	per l'estero
alprazolam	kg 200	kg 3.500
bromazepam	" 200	" 6.500
brotizolam	" 0	" 150
clonazepam	" 50	" 1.200
clorazepato	" 300	" 3.000
clordiazepossido	" 500	" 8.000
diazepam	" 500	" 15.000
estazolam	" 10	" 100
flunitrazepam	" 30	" 300
flurazepam	" 1.000	" 2.500
lorazepam	" 1.000	" 5.000
lormetazepam	" 600	" 1.200
medazepam	" 0	" 3.000
midazolam	" 100	" 1.000
nitrazepam	" 100	" 2.000
oxazepam	" 200	" 8.000
temazepam	" 1.200	" 9.000
triazolam	" 20	" 200

4-Dipharma Francis S.r.l. - via Bissone, 5 - Baranzate di Bollate (MI):

	per l'Italia	**per l'estero**
destropropossifene	kg. 1.000	kg 19.000
L-metamfetamina	" 1.000 (per produrre Selegilina)	
Tramadolo	" 1.000	kg 11.000

5-F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici s.p.a.- viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (VI):

	per l'Italia	**per l'estero**
bromazepam	kg 100	kg 5.900
clobazam	" 50	" 1.950
clonazepam	" 50	" 2.950
clordiazepossido	" 300	" 4.700
delorazepam	" 250	" 50
diazepam	" 500	" 17.500
estazolam	" 20	" 80
flunitrazepam	" 50	" 550
flurazepam	" 500	" 5.500
ketazolam	" 0	" 1.200
lorazepam	" 200	" 2.400
medazepam	" 200	" 2.300
metil-lorazepam	" 400	" 50
nitrazepam	" 200	" 4.800
oxazepam	" 500	" 17.500
pentazocina	" 300	" 3.700
prazepam	" 2.200	" 800
quazepam	" 0	" 100
temazepam	" 2.000	" 18.000
tetrazepam	" 50	" 5.950
tilidina	" 0	" 2.500

6-Industriale Chimica s.r.l.- via Grieg, 13 - Saronno (VA):

	per l'Italia	**per l'estero**
pentazocina	kg 100	kg 1.400
zopiclone	" 100	" 4.900

7-S.A.L.A.R.S. s.p.a. - via S. Francesco, 5 - Camerlata (CO):

	per l'Italia	per l'estero
codeina	kg. 700	kg 1.500
diidrocodeina	" 400	" 5.500
etilmorfina	" 1	" 1
morfina	" 200	" 700
folcodina	" 1	" 1
idrocodone	" 1	" 10
ossicodone	" 50	" 700
ossimorfone	" 2	" 0
buprenorfina	" 1	" 1
3-monoacetilmorfina	" 0,200	" 0,200
diacetilmorfina	" 0,050	" 0,050
acetilcodeina	" 0,200	" 0,200
acetildiidrocodeina	" 0,200	" 0,200
acetorfina	" 0,200	" 0,200
etorfina	" 0,200	" 0,200
normorfina	" 0,200	" 0,200
norcodeina	" 0,200	" 0,200
norossicodone	" 0,200	" 0,200
tetraidrotebaina	" 0,020	" 0,020
metilcodeina	" 0,020	" 0,020

8-SOLMAG s.p.a.- via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (MI):

	per l'Italia	per l'estero
amfepramone	kg 500	kg 2.000
fendimetrazina	" 1.000	" 7.000
fentermina	" 80	" 6.000
pentazocina	" 50	" 500

9-ZAMBON GROUP S.p.A. – Via Dovaro - Lonigo (VI):

	per l'Italia	per l'estero
zaleplon	kg 0	kg 1.500

Il presente decreto ha validità dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il dirigente: GUARINO

05A10974

ORDINANZA 21 settembre 2005.

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 2 settembre 1996, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 11 ottobre 2001, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 2001;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 29 dicembre 2003, concernente misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e la necrosi ematopoietica infettiva dei pesci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE;

Considerato che la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate può costituire un rischio per la diffusione di talune malattie dei pesci;

Ravvisata quindi la necessità che pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche soddisfino determinati requisiti sanitari;

Considerato altresì che per prevenire la diffusione delle malattie dei pesci, e in particolare della necrosi ematopoietica infettiva e della setticemia emorragica virale, occorre prevedere una certificazione speciale;

Tenuto conto che la procedura di riconoscimento comunitaria di azienda o zona indenne da alcune malattie dei pesci segue un *iter* particolarmente lungo e articolato presso la Commissione europea;

Rilevato che numerose aziende italiane, i cui dossier, già pervenuti alla Commissione europea prima della data di scadenza dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 2003, non sono stati ancora esaminati, non hanno ancora ottenuto il citato riconoscimento;

Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle aziende interessate si sta impegnando nel portare a termine il programma per il riconoscimento comunitario di azienda o zona indenne da alcune malattie dei pesci

Ordina:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate appartenenti alle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui all'allegato *A*, elenco II, colonna 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I pesci e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina in acque pubbliche devono provenire da aziende o zone continentali riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. In deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i pesci e le uova embrionate possono essere seminati in acque pubbliche anche da aziende:

a) per le quali il proprietario o il responsabile abbia ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata al riconoscimento immediato di azienda indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva in zona continentale non indenne, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992;

b) ubicate in zone continentali per le quali le autorità o i soggetti competenti abbiano ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata al riconoscimento immediato di zona continentale indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992.

Art. 4.

1. Possono inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche durante il periodo indicato nell'art. 3 le aziende:

a) per le quali il proprietario o il responsabile abbia ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata all'approvazione del programma per ottenere il riconoscimento di azienda indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva in zona continentale non indenne, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992;

b) ubicate in zone continentali per le quali le autorità o i soggetti competenti abbiano ufficialmente presentato apposita domanda completa della relativa documentazione alla Commissione europea per il tramite del Ministero della salute nell'ambito della procedura finalizzata all'approvazione del programma per ottenere il riconoscimento di zona continentale indenne da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 555/1992.

2. Le aziende di cui al comma 1 devono essere:

a) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e in esse da almeno quattro anni non devono essersi verificati focolai o altre manifestazioni riconducibili alla necrosi ematopoietica infettiva e/o alla setticemia emorragica virale;

b) sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel periodo che precede la spedizione dei pesci e delle uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi, a distanza di almeno quattro mesi uno dall'altro, con esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1*A* dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001\183\CE del 22 febbraio 2001.

3. L'ultimo controllo sanitario deve essere eseguito entro i nove mesi che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. Gli esami di laboratorio per individuare la presenza delle malattie sono effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo le metodiche ufficialmente riconosciute.

4. In attesa degli esiti degli esami di laboratorio effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali relativi ai controlli sanitari eseguiti dalle autorità sanitarie competenti, scaduti i nove mesi dall'ultimo controllo sanitario, i pesci e le uova embrionate non possono essere spediti dalle aziende per la semina in acque pubbliche.

Art. 5.

1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4 che forniscono pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche possono introdurre soltanto pesci, uova embrionate e gameti provenienti da aziende già riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

2. Per le introduzioni di pesci e uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche in zone continentali riconosciute indenni da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o per le quali la Commissione europea ha approvato i programmi per il raggiungimento dell'indennità per le suddette malattie, si applicano le misure ivi previste.

Art. 6.

1. I pesci e le uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche sono scortati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *I*.

2. Il certificato è redatto dal veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio nelle settantadue ore che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate.

3. Il certificato di cui al presente articolo è conservato per almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.

Art. 7.

1. Le regioni provvedono a compilare e a tenere costantemente aggiornato un elenco delle aziende abilitate ai sensi della presente ordinanza alla semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

Art. 8.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità diciotto mesi a partire dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 288

ALLEGATO *I*

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI E UOVA EMBRIONATE PROVENIENTI DA UN'AZIENDA NON RICONOSCIUTA O SITUATA IN UNA ZONA CONTINENTALE NON RICONOSCIUTA E DESTINATI ALLA SEMINA IN ACQUE PUBBLICHE IN ZONA CONTINENTALE NON RICONOSCIUTA AI SENSI DELL'ORDINANZA MINISTERIALE.......

I Azienda di origine **(denominazione e indirizzo)**

....

II Codice azienda

....

III. Animali o prodotti ....

	Pesci vivi	Uova	Gameti
Specie (nome volgare e nome scientifico)			
Quantitativo Numero Peso totale Peso medio			

IV Destinazione

....

....

....

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione) ....

....

VI Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente partita:

-non presentano alcun segno clinico di malattia ;

-non sono destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia elencata nell'allegato A della direttiva 91\67\CE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia veterinaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;

non provengono da un'azienda soggetta ad un divieto per motivi di polizia veterinaria e non sono stati in contatto con animali provenienti da una simile azienda;

provengono da un'azienda che soddisfa i requisiti di cui:

☐ all'articolo 3 e all'art.5

☐ all'articolo 4 e all'art.5

dell'Ordinanza ministeriale del riguardante misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate .

Fatto a ...., il ....

Denominazione del servizio ufficiale :

....
Nome (in lettere maiuscole)

Timbro del servizio ufficiale

....
Qualifica del firmatario

....
Firma

05A10871

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

grandinate 29 giugno 2005 nella provincia di Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Udine:

grandinate del 29 giugno 2005;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3,

nel territorio dei comuni di Moruzzo, Pagnacco, Udine.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A10883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 17 ottobre 2005, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea sindacale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 14 ottobre 2005, prot. n. 2381/u/AffGen/05 ha preannunciato la chiusura per l'intera giornata degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro per il giorno 17 ottobre 2005 a causa di assemblea sindacale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Pesaro con nota n. 1105/praS dell'8 novembre 2005, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 10 novembre 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A10842

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 17 novembre 2005.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Gorizia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000, e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 2593 dell'11 ottobre 2005 della Direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Gorizia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Gorizia.

A far data dal 24 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Gorizia, dipendente dalla Direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali di:

Monfalcone;

Ronchi dei Legionari-Aeroporto Giuliano.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Gorizia;

la circoscrizione doganale di Monfalcone;

la sezione doganale Aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari;

la sezione doganale Ferrovia;

la sezione doganale di Grado;

la sezione doganale Cantieri navali.

L'ufficio delle dogane di Gorizia che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Gorizia.

L'ufficio delle dogane di Gorizia assume le competenze delle soppresse Circoscrizioni doganali di Gorizia e di Monfalcone, e della soppressa sezione doganale Ferrovia e, relativamente alla provincia di Gorizia, dell'ufficio tecnico di finanza di Udine.

L'ufficio tecnico di finanza di Udine mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Udine.

La sezione operativa territoriale di Monfalcone, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Monfalcone, limitatamente ai comuni di Monfalcone, San Canzian d'Isonzo e Staranzano, e delle soppresse sezioni doganali Cantieri navali e di Grado.

La sezione operativa territoriale di Ronchi dei Legionari-Aeroporto Giuliano, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assume le competenze della soppressa sezione doganale Aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Gorizia vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Gorizia e, relativamente alla provincia di Gorizia, del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Udine.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Gorizia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di

gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Gorizia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 17 novembre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A10963

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 novembre 2005.

Riclassificazione della specialità medicinale «Adamon».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 23 maggio 2000, con il quale la specialità medicinale Adamon (già Zytram XL) è stata autorizzata all'immissione in commercio alle seguenti condizioni:

150 mg compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 034561365/M (in base 10) 10YRBP (in base 32) classe C.

200 mg compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 034561504/M (in base 1,0) 10YRH0 (in base 32) classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Adamon (tramadolo) è classificato come segue:

Confezione:

150 mg compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 034561365/M (in base 10), 10YRBP (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory € 11,55 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 19,06 (IVA inclusa);

200 mg compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse;

A.I.C. n. 034561504/M (in base 10), 10YRH0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 3;

prezzo ex factory € 15,39 (IVA esclusa);

prezzo al pubblico € 25,40 (IVA inclusa).

Rispetto del tetto di spesa di € 757.392 (ex factory) per il primo anno per i prodotti a base di tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcalo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3: «La prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome».

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 11 novembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A10870

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2005.

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante tecnologia DVB-H.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

ai sensi della propria delibera n. 278/1999 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito allo sviluppo potenziale del mercato costituito dalla fornitura, con standard DVB-H, di servizi televisivi, anche interattivi, fruibili da terminali in mobilità.

Invita

i soggetti che hanno interesse a candidarsi come operatori autorizzati alla fornitura delle reti e/o dei servizi suddetti;

le imprese autorizzate alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ed alla fornitura di contenuti;

le imprese manifatturiere produttrici di apparati e sistemi e/o le associazioni di categoria;

le associazioni dei consumatori;

altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Ai fini dell'indagine conoscitiva, l'Autorità procederà a convocare in audizione le emittenti nazionali e gli operatori attivi nel mercato dei servizi televisivi digitali, gli operatori di telefonia mobile, le imprese manifatturiere operanti nel settore e le associazioni dei consumatori. I soggetti interessati ad essere convocati in audizione sono invitati a inviare la relativa richiesta, con cortese urgenza, in forma scritta all'indirizzo sotto indicato.

Le comunicazioni in risposta recanti la dicitura «Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante tecnologia DVB-H», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta

giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio tecnologie - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: tecnologie@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente sugli argomenti di interesse contenuti nel seguente questionario e seguendo lo schema individuato dal questionario stesso. I partecipanti sono invitati, inoltre, a fornire qualunque altro commento ed informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione del mercato dei servizi televisivi broadcasting in mobilità.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito Web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 novembre 2005

Il direttore del servizio tecnologie: LOBIANCO

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Premessa.

I recenti sviluppi tecnologici hanno messo a disposizione diversi sistemi e standard per la diffusione di contenuti audiovisivi ricevibili da terminali mobili. Già oggi alcuni operatori radiomobili forniscono servizi di video in modalità streaming (unicast/multicast), tramite le reti GSM e UMTS.

Per quanto attiene ai sistemi che consentono la modalità broadcast, al momento il sistema a standard DVB-H appare essere quello di più avanzata introduzione, sebbene risultano allo stato disponibili altre tecnologie quali il DMB (Digital Multimedia Broadcast) e l'ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting).

Lo standard DVB-H (Digital Video broadcasting Handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento «Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)» è derivato dallo standard DVB-T (DVB - Terrestrial), usato per la televisione digitale terrestre. Rispetto al DVB-T, lo standard DVB-H è specificatamente rivolto alla ricezione da terminali mobili, con riguardo tra l'altro alla la ricezione in movimento ed al consumo energetico. Il DVB-H consente quindi la ricezione, tramite dispositivi handheld di piccole dimensioni, di servizi multimediali (tipicamente televisivi e radiofonici) anche con caratteristiche interattive.

Le principali caratteristiche del sistema sono:

utilizzo dei sistemi innovativi di codifica audio/video rivolti alla ricezione mobile;

compatibilità con le reti DVB-T : i segnali DVB-H possono essere trasmessi all'interno di un multiplexer DVB-T insieme ad altri programmi codificati in MPEG-2. Tuttavia i set-top box DVB-T non sono in grado di decodificare i segnali DVB-H e viceversa;

basso consumo dei terminali;

maggiore robustezza rispetto ai disturbi nella ricezione;

utilizzo di protocolli IPv4/IPv6 per il trasporto di dati e audio/video;

frequency handover tra celle per la ricezione mobile.

Il DMB (Digital Multimedia Broadcast) è una tecnologia derivata dalla standard DAB (Digital Audio Broadcasting) con alcuni adattamenti per migliorarne le caratteristiche di ricezione e che consente la fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità.

Lo standard prevede l'utilizzo delle frequenze radio terrestri in banda VHF III e/o in banda L (T-DMB) e l'utilizzo di sistemi satellitari in banda L (S-DMB).

Il sistema ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting) è lo standard giapponese per la TV digitale che consente anche la ricezione mobile. A tale proposito, è prevista l'allocazione di circa 1/13 della capacità delle reti televisive digitali per la ricezione mobile.

L'Autorità, intende valutare, sul tema oggetto della presente consultazione, la necessità di adottare interventi regolamentari di sua competenza in materia di :

pianificazione delle frequenze;

procedure di assegnazione delle frequenze;

regolamentazione dell'accesso e dei servizi;

tutela della concorrenza e del pluralismo;

trasparenza delle offerte e tutela dei consumatori.

QUESTIONARIO

Aspetti di mercato e tecnici

1) Lo standard DVB-H consente di ricevere i contenuti tipici della televisione sul terminale in mobilità (ad esempio TV digitale, Pay per view, Digital radio, Teletext, Information Services). Tali servizi sono generalmente indicati con il nome di Mobile Broadcasting. Lo standard consente inoltre l'implementazione di servizi interattivi a diversi livelli realizzando il canale di ritorno, ad esempio, attraverso la rete degli operatori mobili. È pertanto evidente una convergenza tra la modalità di comunicazione tipica del broadcaster, unidirezionale verso un grande numero di utenti e quella tipica di operatori di telecomunicazioni, che permette agli utenti di stabilire comunicazioni bidirezionali. Potranno quindi essere offerti servizi broadcast con canale di ritorno, quali il Video on demand, la TV interattiva, il download di giochi, applicazioni, files, videocomunicazione, messaging, etc..

Inoltre, le ridotte dimensioni dello schermo dei terminali e la possibilità di ricevere i segnali in mobilità comporteranno presumibilmente un diverso modo di accedere ai servizi televisivi DVB-H. La tecnologia rende disponibile sia la possibilità di una semplice ritra-

smissione dei canali televisivi già irradiati per i terminali domestici (simulcast) sia la possibilità di trasmettere nuovi canali realizzati adhoc per i sistemi in mobilità. Dalle sperimentazioni avviate in alcuni paesi europei emerge, tra l'altro, che l'utente dedica alla visione un periodo di tempo limitato tipicamente ricavato nelle pause tra altre attività, ed in ogni caso ridotto rispetto al tempo normalmente dedicato alla visione dei servizi televisivi.

Si ritiene vi saranno differenze nei servizi e nelle modalità di programmazione dei contenuti trasmessi nel Mobile Broadcasting rispetto a quelli trasmessi per i sistemi audiovisivi domestici? Perché e in che termini?

2) I fornitori di servizi a standard DVB-H potrebbero adottare differenti modelli di offerta dei servizi: in chiaro, a pagamento su base sottoscrizione periodica o del tipo pay per view o una qualsiasi combinazione delle tre modalità.

Quali modelli di offerta si ritiene saranno implementati e per quali motivazioni ?

3) I sistemi radiomobili di terza generazione (UMTS) consentono già oggi la fruizione di contenuti televisivi su telefoni mobili in modalità unicast/multicast, seppure con limitazioni tecniche legate alla rapida saturazione delle risorse radio all'aumentare del numero di utenti che richiedono l'accesso ad un determinato contenuto.

Tali limitazioni sono superate dal DVB-H, che consente modalità trasmissive d tipo broadcast. In tal senso il DVB-H può essere considerato come una estensione del DVB-T per consentirne la ricezione su terminali mobili ovvero come un complemento dei sistemi UMTS nella fruizione di servizi multimediali audiovisivi.

Quale relazione tecnica e di mercato si realizza tra i diversi sistemi trasmissivi che consentono la fruizione di contenuti multimediali?

4) Come osservato in premessa, le principali alternative di tipo broadcast al DVB-H per la diffusione verso terminali mobili di contenuti multimediali sono rappresentate dal DMB, dal ISDB-T. Nel rispetto di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, l'utilizzo di tali sistemi dovrebbe essere lasciato agli operatori; pur tuttavia esistono, specialmente nella pianificazione dello spettro radio, possibili differenze normative.

Quali sono, a parere dei partecipanti all'indagine, i vantaggi e gli svantaggi delle tecnologie sopra indicate? Quale approccio regolamentare per la pianificazione deve essere seguito?

5) La ricezione di segnali da parte di terminali mobili richiede una adeguata intensità media del campo ricevuto ad altezza d'uomo. Pertanto per realizzare una copertura completa a standard DVB-H sono possibili diverse alternative tra cui si citano:

utilizzo delle reti (siti e impianti) oggi utilizzate per la diffusione televisiva;

utilizzo delle attuali reti (siti e impianti) televisive con l'aggiunta di gap fillers realizzati in nuovi siti;

utilizzo delle attuali reti (siti e impianti) televisive integrando la copertura tramite i siti delle reti radiomobili cellulari;

utilizzo dei soli siti utilizzati per le reti radiomobili cellulari.

Considerando l'attuale grado di diffusione delle reti televisive e radiomobili in Italia, quale modalità di realizzazione della copertura per la ricezione del segnale televisivo con terminali mobili si ritiene più adeguata e per quali motivazioni?

6) Gli «attori» coinvolti nella catena del valore per la realizzazione di servizi di Mobile Broadcasting sono molti e si distinguono per la tipologia di offerta di contenuto, servizio o infrastruttura che viene integrata nella soluzione complessiva.

L'operatore mobile è in una posizione di vantaggio per la realizzazione del canale di ritorno per servizi interattivi in particolare per la gestione del cliente che comprende la fatturazione, la fornitura di sistemi di autenticazione, e la protezione dei contenuti. Inoltre, grazie alla potenziale integrazione dei ricevitori DVB-H nei telefoni cellulari, gli operatori mobili potranno avere rivolgersi ad una larga base di clienti oltre a disporre di una rete cellulare adatta alla realizzazione di una copertura per servizi diretti ad utenti in mobilità. L'operatore mobile può svolgere anche altri ruoli della catena del valore quali quello del Datacast Network Operator e del Service Provider.

Per altro verso, gli operatori broadcasters hanno acquisito da una lato notevole esperienza nell'aggregare contenuti per realizzare palinsesti di interesse per gli utenti e dall'altro hanno accesso alle infrastrutture di rete (siti e impianti) in grado di supportare il DVB-H. Tali operatori stanno inoltre acquisendo esperienza nell'offerta di servizi di TV digitale terrestre e nell'offerta di contenuti premium.

Infine, a seconda del modello di offerta che può essere implementato dai vari «attori» della catena del valore (fornitore di contenuti, operatore di rete, fornitore di servizi) sono possibili differenti modelli di business, per l'offerta di servizi DVB-H, che possono prevedere diverse modalità di ridistribuzione dei ricavi tra i vari attori della catena del valore, quali «revenue sharing», incassi diretti da pubblicità, canoni «flat fee» etc..

Qual si ritiene sia la dimensione del mercato, il livello degli investimenti, il grado di differenziazione rispetto agli altri servizi multimediali, i modelli di business ed il ruolo dei diversi attori nel mercato dei servizi che saranno offerti tramite DVB-H, anche in considerazione dell'attuale posizione di mercato degli operatori televisivi e di telecomunicazioni?

Aspetti di natura regolamentare

7) L'integrazione del vigente quadro regolamentare richiederà che l'Autorità, relativamente ai servizi DVB-H e per le bande di frequenze che saranno identificate per tali servizi, definisca le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti d'uso. In merito al primo aspetto sono ipotizzabili le seguenti alternative:

l'individuazione di specifiche porzioni di spettro radio;

l'utilizzo delle medesime frequenze pianificate per i sistemi DVB-T.

Quale modalità di individuazione e allocazione delle risorse di frequenza da utilizzare per i sistemi DVB-H si ritiene più idonea a garantire una gestione efficiente e non discriminatoria dello spettro e per quali motivazioni?

8) Nell'ipotesi in cui venga individuata una specifica banda di frequenze in cui i sistemi DVB-H dovranno operare, sarà necessario stabilire criteri equi e non discriminatori per l'assegnazione dei relativi diritti d'uso. A titolo di esempio, potranno essere previsti criteri sull'estensione geografica delle reti (regionale ovvero nazionale), eventuali obblighi di copertura che si ritengono adeguati per lo sviluppo del servizio, nonché requisiti soggettivi ed oggettivi per acquisire i titoli autorizzatori necessari ad ottenere i diritti d'uso delle frequenze.

Quali si ritiene siano i requisiti e la procedura più idonei per l'assegnazione dei diritti d'uso per le frequenze dei sistemi DVB-H e per quali motivazioni?

9) Nell'ipotesi in cui i sistemi DVB-H vengano realizzati occupando parte della capacità trasmissiva di una rete DVB-T, dovranno essere definiti i criteri per consentire l'accesso alla capacità dei multiplex DVB-T anche a soggetti non attivi nel mercato DVB-T ma interessati a realizzare sistemi trasmissivi DVB-H. A tal fine le procedure di accesso alle risorse dovranno essere trasparenti, non discriminatorie e tali da consentire un effettivo sviluppo concorrenziale dei servizi ed un uso efficiente delle risorse. A tal proposito è opportuno tenere in considerazione che nel quadro normativo di riferimento la capacità trasmissiva resa disponibile dai sistemi DVB-T è stata considerata uno dei fattori determinanti per il moltiplicarsi dei fornitori di contenuti (superando il grave problema di risorse tecniche scarse presente nei sistemi analogici) a beneficio del pluralismo informativo dell'intero sistema televisivo italiano. Pertanto, nel riservare parte della capacità trasmissiva a disposizione del DVB-T per altri fini (in particolare per realizzare reti televisive mobili) dovrà essere attentamente valutato l'impatto di tale scelta sull'insieme di risorse complessive, al fine di garantire che l'introduzione dei nuovi servizi in mobilità non abbia impatti negativi sul sistema televisivo italiano, con riferimento in particolare alla tutela del pluralismo.

Quali modalità di accesso alle risorse dei sistemi DVB-T si ritengono maggiormente idonee per garantire uno sviluppo concorrenziale dei sistemi DVB-H e la tutela del pluralismo nel sistema televisivo? Quali criteri di selezione si ritengono opportuno qualora le richieste di accesso siano superiori alla capacità disponibile?.

10) Nel caso in cui gli operatori che offrono servizi di televisione digitale terrestre mettano a disposizione parte della capacità trasmissiva dei multiplex DVB-T per la trasmissione di servizi secondo lo standard DVB-H, vanno tenuti in debito conto gli obblighi vigenti in capo ai titolari di più di una concessione televisiva, di messa a disposizione di almeno il 40% della capacità trasmissiva di ciascun multiplex DVB-T. Qual è la posizione riguardo la cessione della capacità trasmissiva?

11) Considerato il ruolo svolto dagli operatori di rete nella catena del valore per la fornitura di servizi televisivi in mobilità e la separazione tra fornitori di contenuti, fornitori di servizi e operatori di rete già introdotta dalla delibera 435/01/CONS, dovranno essere definiti i differenti titoli autorizzatori necessari per operare ai diversi livelli, individuando i relativi requisiti soggettivi ed oggettivi.

Quale si ritiene debba essere il titolo autorizzatorio necessario ai vari attori della catena del valore?

12) In fase di definizione del quadro regolamentare applicabile ai sistemi di nuova generazione è necessario valutare la possibilità, da parte dell'Autorità, di adottare misure regolamentari necessarie a garantire uno sviluppo equilibrato e concorrenziale. Anche in altri settori ove erano presenti diversi operatori con differenti forze di mercato (dovute ad esempio al differente momento di ingresso sul mercato) sono state previste condizioni asimmetriche, tipicamente temporanee, che potessero garantire il corretto sviluppo del mercato (come per esempio il divieto di definire accordi di esclusività tra operatore di rete mobile e fornitore di contenuti). Trattandosi di sistemi per la trasmissione audiovisiva è necessario, inoltre, valutare anche le eventuali misure da adottare a tutela del pluralismo dell'informazione.

Si ritiene necessario l'introduzione di specifiche misure regolamentari al fine di garantire un equilibrato sviluppo del mercato dei sistemi di mobile broadcasting?

13) Si ritiene necessario prevedere, alla luce dello sviluppo dei sistemi radiotelevisivi multipiattaforma e dell'avvio dei servizi broadcasting in mobilità, misure regolamentari volte a disciplinare l'accesso ai contenuti, finalizzata alla disponibilità, in un quadro concorrenziale, dei contenuti medesimi, limitando ad esempio l'uso di clausole di cessione in esclusiva?

14) Secondo quanto previsto all'art. 43, comma 8 del testo unico della radiotelevisione, fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero dei programmi per ogni soggetto è del 20% ed è calcolato secondo le prescrizioni indicate nel medesimo articolo.

Si ritiene che i programmi diffusi in modalità broadcasting verso i soli terminali mobili debbano essere considerati ai fini del calcolo del limite del 20%? In caso affermativo, quali dovrebbero essere i criteri e le modalità per includere tali programmi?

15) Con l'avvio dei servizi in modalità broadcasting verso i terminali mobili, risulterà necessario valutare l'appartenenza di tali servizi ai rispettivi mercati di riferimento sia ai fini dell'analisi dei mercati di comunicazione elettronica sia all'individuazione dei mercati che compongono il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Si ritiene che tali nuovi servizi dovranno essere classificati nell'ambito dei mercati rilevanti ed eventualmente soggetti a regolamentazione oppure considerati come servizi afferenti a mercati emergenti?

16) L'offerta di servizi DVB-H dovrà prevedere un'appropriata informativa agli utenti finali sulla qualità del servizio offerta, con particolare riferimento alla copertura disponibile ed alle eventuali limitazioni derivanti dalla mobilità.

Quali aspetti relativi alla corretta informazione agli utenti si ritiene debbano essere valutati a livello regolamentare e per quali motivazioni?

05A11021

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 ottobre 2005.

Disposizioni in materia di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica in assetto di unificazione di proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale. (Deliberazione n. 226/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 ottobre 2005;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 18 aprile 2005, n. 62;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, 25 giugno 1999 recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto 25 giugno 1999);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 recante concessione alla società Gestore rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto 17 luglio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 di approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);

il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 recante concessione al Gestore della rete delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed il relativo allegato (di seguito: decreto 20 aprile 2005), vigenti

dalla data di avvenuta unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);

gli allegati alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 aprile 2000, n. 75/00 (di seguito: deliberazione n. 75/00);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);

la lettera congiunta del Gestore della rete e della società Terna S.p.a. in data 26 ottobre 2005, prot. n. AD/P2005000192 (prot. Autorità n. 25303 del 27 ottobre 2005) in cui si comunica che in data 1º novembre 2005 si verificherà l'effetto traslativo del ramo di azienda corrispondente alle attività di trasmissione e di dispacciamento del Gestore della rete verso la società Terna S.p.a. (di seguito: lettera 26 ottobre 2005);

Considerato che:

ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, al Gestore della rete sono state attribuite:

a) le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo che costituiscono l'oggetto della concessione di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica di cui al decreto 17 luglio 2000;

b) alcune funzioni amministrative connesse all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, e di gestione dei meccanismi incentivanti delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, nonché dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per la parte di propria competenza;

l'Autorità è competente, ai sensi della legge n. 481/1995 ed in forza delle disposizioni poste dal decreto legislativo n. 79/1999, in materia di:

a) regolazione dei servizi di pubblica utilità, tra cui si annoverano i pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della RTN e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale richiamati alla lettera *a)* del precedente alinea nonché;

b) definizione, anche a seguito di decreti ministeriali, di alcuni aspetti della disciplina connessa alle funzioni amministrative intestate al Gestore della rete di cui alla lettera *b)* del precedente alinea;

ai sensi della deliberazione n. 75/00, come confermata dal decreto 22 dicembre 2000, e della deliberazione n. 168/03, i pubblici servizi richiamati al precedente alinea sono definiti come segue, rispettivamente:

a) per «trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale» si intende l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla RTN. Dell'attività di trasmissione fanno parte le seguenti funzioni attualmente svolte direttamente dal Gestore della rete:

1) gestione unificata della RTN e delle parti delle stazioni elettriche non comprese nella medesima, ma ad essa comunque connesse e funzionali all'attività di trasmissione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto 25 giugno 1999;

2) decisione su base annuale degli interventi di manutenzione sulla medesima rete;

3) programmazione e individuazione degli interventi di sviluppo della medesima rete,

nonché le seguenti funzioni attualmente svolte dalle società, di cui ai successivi alinea, tra cui figura la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (di seguito: Terna), e appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna delle quali opera su una porzione di RTN nella propria disponibilità in forza di un rapporto convenzionale con il Gestore della rete;

4) esercizio, inteso come utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori della rete di trasmissione nazionale secondo procedure codificate in attuazione delle decisioni del Gestore della rete. Dell'esercizio fanno parte:

i. la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre ordinate dal Gestore della rete e delle consegne autonome;

ii. il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia;

iii. le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti;

iv. il controllo dello stato degli impianti;

v. le ispezioni sugli impianti;

5) manutenzione ordinaria, intesa come attività che viene effettuata su impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli impianti stessi, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente agli impianti oggetto dell'attività;

6) manutenzione straordinaria, intesa come attività che viene effettuata per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di un impianto, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente all'impianto medesimo;

7) sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di

trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza. Lo sviluppo infrastrutturale può essere determinato da:

i. decisioni assunte dal Gestore della rete in attuazione della funzione di cui al soprarichiamato punto 3;

ii. obblighi normativi o provvedimenti autoritativi che comportano l'adeguamento tecnico, tecnologico o morfologico degli impianti alle prescrizioni in essi contenuti, ad esempio in materia ambientale e sanitaria;

iii. esigenze di razionalizzazione della configurazione degli impianti al fine di migliorarne l'efficienza di esercizio;

iv. modifica della configurazione degli impianti, ad esempio di modifica del tracciato di un collegamento esistente;

b) per «dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale» si intende l'attività diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:

i. degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;

ii. delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;

iii. della rete rilevante intesa come l'insieme della RTN, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla RTN in almeno un punto di interconnessione;

iv. dei circuiti di interconnessione con le reti estere,

e finalizzata ad assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, l'affidabilità del servizio elettrico, l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, nonché il buon esito dell'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica. Dell'attività di dispacciamento fanno parte le seguenti funzioni attualmente svolte direttamente dal Gestore della rete:

1) approvvigionamento di risorse del sistema elettrico nazionale ai fini della:

i. gestione delle congestioni della rete rilevante;

ii. predisposizione di adeguata capacità di riserva;

iii. garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;

iv. gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;

2) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale nei diversi cicli esecutivi;

3) valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;

nell'assetto odierno:

a) nell'ambito dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della relativa rete, il Gestore della rete instaura rapporti contrattuali che disciplinano le funzioni di esercizio, manutenzione e realizzazione di potenziamenti delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale; e che detti rapporti si inquadrano in una convenzione conforme alla convenzione-tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, nel testo predisposto dall'Autorità con deliberazione n. 75/00 ed approvato dal Ministro delle attività produttive con il decreto 22 dicembre 2000; e che detta convenzione viene stipulata tra il medesimo Gestore e le società appositamente costituite ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, vale a dire le società proprietarie di porzioni della rete di trasmissione nazionale tra cui si annovera Terna;

b) a decorrere dal 1° aprile 2004, vale a dire dalla data di entrata in vigore del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 168/03, l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale è svolta dal Gestore della rete che, per alcuni aspetti correlati con il funzionamento del mercato del giorno prima e del mercato del servizio di dispacciamento, si avvale della società Gestore del mercato elettrico S.p.a. a mezzo di un rapporto disciplinato da una convenzione tra i medesimi Gestori ed espressamente previsto dalla deliberazione n. 168/03;

Considerato che:

partendo dal presupposto che l'unificazione della proprietà e della gestione della RTN, prevista dall'art. 1-*ter*, comma 1, della legge n. 290/2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 innova l'assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo:

a) la segregazione delle attività attualmente svolte dal Gestore della rete di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, e delle attività di cui al decreto legislativo n. 387/2003, nonché le partecipazioni detenute nelle società Gestore del mercato elettrico S.p.a. ed Acquirente unico S.p.a., rispetto a quelle attinenti l'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;

b) l'unificazione della quasi totalità della proprietà e della gestione della RTN, mediante trasferimento dal Gestore della rete a Terna, ad oggi proprietario prevalente della RTN (oltre il 90%), delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi attinenti all'erogazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni stipulate di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) che l'Autorità, anche al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza del funzionamento della RTN, valuti e, se del caso, disponga l'adozione di meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

per effetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, in seguito al trasferimento di cui alla lettera *b)* del precedente alinea, la proprietà della quasi totalità della RTN risulterà stabilmente nella disponibilità del soggetto esercente anche il servizio di dispacciamento, con ciò determinando un incremento in termini di efficienza delle funzioni di coordinamento tra il dispacciamento e la trasmissione che non erano possibili nel regime previgente al 1º novembre 2005; e che, conseguentemente, l'attività di trasmissione va progressivamente concentrandosi su un'attività di carattere infrastrutturale;

stante quanto indicato ai precedenti alinea, la porzione di RTN non in capo a Terna, resterà distribuita tra una pluralità di soggetti, sebbene siano da prevedere aggregazioni di porzioni di RTN in Terna in seguito alla definizione dei meccanismi di cui alla lettera *c)* del precedente alinea; e che, pertanto, data la potenziale composizione pluralistica della proprietà della RTN:

a) la programmazione dello sviluppo del sistema di trasmissione, posto in capo a Terna, deve essere sottratta a possibili conflitti di interesse dovendo rispondere ad un obiettivo di massimizzazione del beneficio generale del sistema, piuttosto che ad una massimizzazione della remunerazione delle sole infrastrutture di trasmissione;

b) deve essere prevista la sussistenza di un modello analogo a quello attualmente esistente, sebbene ridotto in entità, che prevede la regolazione dei rapporti e delle attività concernenti la realizzazione, la messa a disposizione e la gestione di infrastrutture di trasmissione nella disponibilità di società diverse da Terna;

in ragione di quanto indicato al precedente alinea, nel nuovo assetto delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, l'attività di dispacciamento assume un carattere di prevalenza strategica potendo attribuire a tale attività le funzioni di programmazione nel breve, medio e lungo termine, nonché di gestione in tempo reale, del funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la RTN e la conduzione dei relativi impianti, mediante l'approvvigionamento e la gestione di risorse dedicate, nonché mediante la gestione di esigenze funzionali al servizio di trasmissione, tali da comportare:

a) la variazione della capacità di trasporto e/o trasformazione e/o interconnessione della RTN, ad esempio il potenziamento dei collegamenti, delle trasformazioni o declassamenti della tensione di esercizio delle linee;

b) l'estensione geografica della RTN, ad esempio connessioni alla RTN medesima di nuovi soggetti o realizzazioni di nuovi collegamenti, trasformazioni o smistamenti;

c) dismissione di elementi della RTN;

d) incremento della flessibilità operativa della RTN, ad esempio mediante l'installazione nella RTN medesima di opportuni dispositivi;

l'art. 7 dell'allegato al decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ivi compresa la gestione unificata della RTN, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui può essere proprietaria, da svolgere, tra l'altro, in conformità agli indirizzi del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché dell'art. 2 della legge n. 290/2003 come successivamente modificata dalla legge n. 239/2004; e che, in particolare, Terna, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione:

a) gestisce i flussi di energia elettrica i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;

b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui dispone Terna, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il costo del servizio e degli approvvigionamenti;

c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacità di trasmissione;

e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonché qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;

f) delibera gli interventi di manutenzione dell'intera RTN, ed esegue le relative attività sulla porzione di RTN di cui è proprietaria o di cui ha la disponibilità o su cui comunque ha facoltà di intervenire;

g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

i) adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sulla base di direttive emanate dall'Au-

torità, regole tecniche di carattere obiettivo e non per l'accesso e l'uso della RTN, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa;

j) esercita le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;

k) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attività connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

in ragione di quanto indicato ai precedenti alinea, nel servizio di:

a) trasmissione sono ricomprese le funzioni riguardanti:

i. l'esercizio delle singole porzioni di RTN, vale a dire, di Terna e degli altri proprietari di rete, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;

ii. la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture;

iii. lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;

b) dispacciamento sono ricomprese le funzioni riguardanti:

i. la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;

ii. l'approvvigionamento di risorse ai fini della:

gestione delle congestioni della rete rilevante;

predisposizione di adeguata capacità di riserva;

garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;

gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;

iii. la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;

iv. l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

v. la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 290/2003;

Considerato che:

il Gestore della rete ha predisposto, anche sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/04, il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di trasmissione e dispacciamento), positivamente verificato dall'Autorità, per quanto di propria competenza, con deliberazione n. 79/05;

come indicato nella lettera 26 ottobre 2005, in data 1º novembre 2005 si verificherà l'effetto traslativo del ramo di azienda del Gestore della rete corrispondente alle funzioni di trasmissione e dispacciamento verso Terna; e che di conseguenza, in tale data, Terna assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e, contemporaneamente, subentra nelle attribuzioni e nelle obbligazioni derivanti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione e di controllo dei pubblici servizi di trasmissione dell'energia elettrica a mezzo della RTN e di dispacciamento sul territorio nazionale, già in capo al Gestore della rete sino alla predetta data;

Considerato, infine, che:

l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, stabilisce che sia dovuto al Gestore della rete un corrispettivo determinato dall'Autorità, tra l'altro, in maniera tale da incentivare il medesimo Gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;

l'Autorità con deliberazione n. 5/04 ha già stabilito modalità di natura incentivante per la remunerazione del capitale investito nelle infrastrutture di trasmissione;

il servizio di dispacciamento è sottoposto ad una regolazione incentivante semplificata che si richiama a principi di economicità nell'approvvigionamento e nella gestione delle risorse necessarie all'erogazione di tale servizio; e che tale schema di incentivazione, a seguito della unificazione tra proprietà e gestione, è suscettibile di essere sviluppato alla luce degli attuali possibili schemi di regolazione di carattere incentivante già adottati in ambito europeo in materia di dispacciamento;

Ritenuto che sia opportuno:

ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento, ed a seguito dell'unificazione tra proprietà e gestione, precisare le funzioni ricomprese nei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento;

indicare la data da cui si applica il Codice di trasmissione e dispacciamento;

conferire mandato al direttore responsabile della Direzione energia elettrica dell'Autorità affinché:

a) proponga all'Autorità uno o più provvedimenti per l'aggiornamento testuale della normativa vigente relativa alle funzioni afferenti ai servizi di trasmissione e dispacciamento, nonché alle funzioni attribuite al Gestore della rete antecedentemente il 1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento in Terna;

b) svolga opportuni studi, anche in collaborazione con la direzione studi strategie e documentazione dell'Autorità, circa la praticabilità di nuovi schemi di regolazione incentivante per il servizio di dispacciamento, tenendo conto di esperienze europee in materia e giungendo a proposte operative da sottoporre a consultazione;

Delibera:

1. Ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, dal 1° novembre 2005, i medesimi servizi ricomprendono almeno le seguenti funzioni in ragione di quanto considerato nelle motivazioni del presente provvedimento; rispettivamente:

a) trasmissione, articolata in:

i. esercizio delle singole porzioni di RTN, vale a dire, di Terna e degli altri proprietari di rete, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;

ii. manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture;

iii. sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;

b) dispacciamento, articolato in:

i. programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;

ii. approvvigionamento di risorse ai fini della:

gestione delle congestioni della rete rilevante;

predisposizione di adeguata capacità di riserva;

garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;

gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;

iii. determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;

iv. aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

v. predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 290/2003.

2. Di considerare applicabile dalla data di cui al precedente punto 1 il Codice di trasmissione e dispacciamento, secondo le condizioni disposte dall'Autorità, per quanto di propria competenza, con deliberazione n. 79/05;

3. Di conferire mandato al direttore responsabile della direzione energia elettrica dell'Autorità affinché:

a) proponga all'Autorità uno o più provvedimenti per l'aggiornamento testuale della normativa vigente relativa alle funzioni afferenti ai servizi di trasmissione e dispacciamento, nonché alle funzioni attribuite al Gestore della rete antecedentemente il 1° novembre 2005 e non oggetto di trasferimento in Terna;

b) svolga opportuni studi, anche in collaborazione con la direzione studi strategie e documentazione dell'Autorità, circa la praticabilità di nuovi schemi di regolazione incentivante per il servizio di dispacciamento, tenendo conto di esperienze europee in materia e giungendo a proposte operative da sottoporre a consultazione.

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle attività produttive, al Gestore della rete ed a Terna.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 ottobre 2005

Il presidente: ORTIS

05A10843

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Assegnazione definitiva dell'importo di 21 milioni di euro a favore delle regioni e province autonome del centro-nord società dell'informazione (Deliberazione CIPE n. 19/2004). (Deliberazione n. 10/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), da realizzare nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) con la quale viene fra l'altro prevista, al punto 14, una assegnazione pari a 21 milioni di euro a favore delle regioni e province autonome del centro-nord per finanziare iniziative nel settore della società dell'informazione, da realizzare nelle rispettive aree sottoutilizzate previa stipula di Accordi di programma quadro (APQ);

Ritenuto di dover ripartire il predetto importo di 21 milioni di euro, fra le regioni e province autonome del centro-nord, secondo la chiave di riparto usualmente applicata nella ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Considerato che le risorse di cui alla presente ripartizione implementano le assegnazioni già disposte a favore delle regioni del centro-nord, per il medesimo settore, con la propria delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004) — punto 3.1 e allegato 6 — e ritenuto pertanto di dover uniformare a tale delibera le procedure attuative relative alla presente ripartizione in particolare per quanto concerne il termine ultimo per la stipula degli APQ;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'assegnazione di 21 meuro, disposta a favore delle regioni e province autonome del centro-nord al punto 14 della propria delibera n. 19/2004 richiamata in premessa e destinata al settore della società dell'informazione, è ripartita secondo la chiave consolidata già adottata con le precedenti delibere CIPE per assegnazioni nel medesimo settore, così come meglio specificato nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. In analogia con quanto previsto dal punto 6.1.3 della citata delibera n. 20/2004, le dette regioni e province autonome presenteranno alla segreteria CIPE l'elenco degli interventi entro il 31 marzo 2005 e comunque nell'ambito degli accordi di programma quadro (APQ), da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2005, per la programmazione delle risorse oggetto della presente ripartizione.

Inoltre, in linea con il punto 3.1 della citata delibera n. 20/2004, il vincolo di spesa a favore del settore della società dell'informazione riguarda i casi in cui la somma ripartita è uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, mentre al di sotto di tale importo non è previsto alcun vincolo settoriale di spesa.

3. Gli interventi di cui alla presente ripartizione saranno selezionati secondo i criteri esplicitati ai punti 5 e 6.6 della propria delibera n. 20/2004.

4. Per quanto concerne il termine di impegnabilità delle risorse di cui al presente riparto, si applica quanto previsto al punto 6.7 della delibera n. 20/2004.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 367

ALLEGATO

RIPARTO REGIONALE RISORSE GESTITE DALLE REGIONI DEL CENTRO-NORD PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

Totale risorse da ripartire: 21 milioni di euro

euro

REGIONI CENTRO NORD	valori percentuali*	Importi
Emilia Romagna	3,24	680.400
Friuli Venezia Giulia	3,07	644.700
Lazio	18,66	3.918.600
Liguria	8,96	1.881.600
Lombardia	10,53	2.211.300
Marche	4,45	934.500
P.A. Bolzano	1,09	228.900
P.A. Trento	0,54	113.400
Piemonte	18,57	3.899.700
Toscana	14,45	3.034.500
Umbria	5,63	1.182.300
Valle d'Aosta	0,63	132.300
Veneto	10,18	2.137.800
Totale	**100,00**	**21.000.000**

* Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.142/99, 84/00, 138/00, 36/02, 17/03 E 20/04.

05A10968

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Accessibilità metropolitana nuovo Polo Fiera di Milano: Nodo di interscambio. (Deliberazione n. 63/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi siano compresi in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere medesime;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», le voci «Accessibilità metropolitana Fiera di Milano» per un costo complessivo di 256,162 Meuro, al netto delle disponibilità, e «Accessibilità Fiera di Milano», per un costo di 37,392 Meuro, mentre all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Lombardia, tra i sistemi urbani e metropolitani comprende l'intervento «Accessibilità metropolitana: Nuovo Polo Fiera di Milano (prolungamento M 1)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 27 giugno 2003, n. 22, con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento relativo al progetto «Accessibilità metropolitana Fiera di Milano», a carico delle risorse stanziate dalla legge n. 166/2002, un contributo di 110,283 Meuro, in termini di volume di investimento, destinato ad integrare la copertura dell'intervento complessivo ed in particolare a fronteggiare il costo per l'acquisizione del materiale rotabile, mentre ha approvato — ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002 — il progetto definitivo dell'«Accessibilità stradale Fiera di Milano», per un costo complessivo di 387,14 Meuro, assegnando un contributo — a carico delle suddette risorse — di 182,755 Meuro in termini di volume di investimento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il

quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il Documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, inserisce l'opera «Accessibilità metropolitana Fiera di Milano», cui è riconducibile l'intervento in esame, tra gli interventi potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 17 febbraio 2005, n. 75, integrata con la nota 4 marzo 2005, n. 130, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Accessibilità metropolitana nuovo polo Fiera di Milano: nodo di interscambio AC/SFR/MM/Trasporto pubblico e privato su gomma», proponendo l'approvazione in linea tecnica, con prescrizioni, del progetto preliminare delle opere previste e rinviando le valutazioni di ordine finanziario alla fase di esame della progettazione definitiva;

Considerato che le opere di cui sopra figurano, nell'Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e dalla regione Lombardia l'11 aprile 2003, tra gli interventi prioritari relativi all'accessibilità al Polo esterno della Fiera di Milano;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare all'esame, predisposto dal comune di Milano e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 5 marzo 2003, riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano per 2.097 posti auto e della relativa viabilità di accesso, nonché delle opere di attestamento dei servizi pubblici su gomma, urbani ed extraurbani, e delle connessioni con la nuova fermata ferroviaria e la stazione della linea M1 della metropolitana;

che, in particolare, il parcheggio è costituito da una struttura di cinque piani, di cui due interrati e tre in elevazione, situata su un'area in parte nel comune di Rho e in parte nel comune di Milano, delimitata a sud dalla linea ferroviaria FS Milano-Novara, a nord e ad ovest da insediamenti produttivi e ad est da terreni ad uso verde agricolo;

che le suddette opere si inquadrano nell'ambito del nodo di interscambio tra la rete ferroviaria, con fermata Alta capacità e Servizio ferroviario regionale, la rete delle metropolitane milanesi, con le stazioni di Rho Fiera della linea M1, e il trasporto pubblico e privato su gomma; nodo che costituisce uno degli interventi chiave per l'accessibilità al nuovo Polo fieristico di Rho-Pero;

che le opere stesse sono ricomprese nell'accordo di programma stipulato — ai sensi della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 — tra la regione Lombardia, la provincia di Milano, i comuni di Milano, Pero, Rho e l'Ente Fiera di Milano per la riqualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e la riqualificazione del Polo urbano;

che, in attuazione di detto accordo, il 16 luglio 2002 è intercorso tra i citati enti territoriali un accordo operativo con il quale il comune di Milano si impegna a svolgere il ruolo di soggetto responsabile per la realizzazione, tra l'altro, del parcheggio di interscambio in questione;

che il parcheggio di interscambio è altresì incluso nel Piano decennale per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde, approvato dal Consiglio regionale con delibera 22 ottobre 2002, n. VII/620;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle note di cui sopra precisa che l'intervento — ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, e dell'art. 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale — non è sottoposto a VIA nazionale, ma assicura che l'edificio nel quale sarà realizzato il parcheggio è conforme al più articolato progetto delle opere viabilistiche del Polo esterno della Fiera di Milano, precisando che la VIA regionale, riferita a dette opere viabilistiche, è stata estesa alle infrastrutture di accesso al nodo di interscambio e che la pronuncia di compatibilità ambientale è stata formulata nel gennaio 2003;

che la regione Lombardia, acquisiti i pareri degli enti interferiti (R.F.I., Consorzio idrico e di tutela delle acque del Nord di Milano e Sviluppo sistema fiera S.p.A.), con delibera 8 agosto 2003, n. VII/14099, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare dell'opera in questione ed ha manifestato favorevole volontà di intesa sulla localizzazione dell'opera, tra l'altro impegnando gli enti locali competenti a provvedere alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree interessate e delle eventuali relative fasce di rispetto;

che il suddetto Ministero propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare in questione, sostanzialmente recependo le osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 viene individuato nel comune di Milano;

che, in base al cronoprogramma allegato, è previsto un tempo di realizzazione di 920 giorni a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo e dal finanziamento delle opere e che, nelle prescrizioni, si ipotizza una riduzione tale da consentire il completamento degli interventi in tempi compatibili con la realizzazione delle infrastrutture di accesso al Polo-fieristico;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 35.600.000 euro, di cui 24.687.569,29 euro per lavori e 10.912.430,71 euro per somme a disposizione, spese tecniche, IVA ed oneri finanziari;

che il comune di Milano ipotizza che l'importo di 35,6 Meuro venga imputato alle risorse destinate all'attuazione del Programma;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a inviare copia del piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla Cassa depositi e prestiti perché formuli le proprie valutazioni circa la possibilità di cofinanziamenti privati, trattandosi di infrastruttura con potenziale ritorno economico;

che pertanto le valutazioni in ordine alla copertura finanziaria dell'opera sono rimesse alla fase di approvazione del progetto definitivo;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale, il progetto preliminare delle opere di «Accessibilità metropolitana a nuovo polo Fiera di Milano: nodo di interscambio AC/SFR/MM/trasporto pubblico e privato su gomma» specificate nella «presa d'atto».

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo complessivo di 35.600.000 euro, indicato nella «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, da sviluppare nel progetto definitivo e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Copertura finanziaria.

La copertura finanziaria, che la relazione istruttoria ipotizza a completo carico della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, sarà individuata in sede di esame del progetto definitivo e sulla base delle valutazioni sui contenuti del piano economico-finanziario di cui sopra.

Resta fermo che l'onere a valere sulle citate risorse per tutti gli interventi riconducibili alla voce «Accessibilità metropolitana Fiera di Milano» non potrà superare quello indicato nella delibera n. 121/2001, salvo compensazione con quello relativo ad altra opera insistente nella medesima regione.

3. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP (Codice unico di progetto), che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.

4. Clausole finali.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

4.2. In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

4.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo delle opere e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali *sub*-appaltatori e *sub*-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

4.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 377

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Quadro territoriale.

Si dovrà integrare il quadro territoriale, in sede di progettazione definitiva, della stima degli impatti generati dalle interazioni tra i diversi sistemi di trasporto. Andrà pertanto approfondito il ruolo della viabilità di accesso all'area di interscambio rispetto alla rete viabilistica di contesto, nonché dettagliata ulteriormente l'analisi dei flussi di traffico rispetto alle implicazioni della linea Alta capacità Torino-Milano e del prolungamento della linea MMI. Tali approfondimenti, corredati da adeguate valutazioni ambientali specificatamente riferite alle componenti atmosfera e rumore ed alle conseguenti ricadute sulla salute pubblica, dovranno configurare un preciso quadro della situazione ambientale puntuale e di contesto.

Si dovrà inoltre relazionare il parcheggio d'interscambio con il più vasto sistema dei percorsi e degli spazi pubblici correlati.

Assetto viabilistico.

Il progetto dovrà essere adeguato a quello rieditato a seguito delle osservazioni presentate in sede della Conferenza di servizi indetta dalla regione Lombardia il 25 novembre 2002, per l'approvazione della più ampia opera riguardante le opere stradali di accessibilità alla nuova Fiera ed approvato dal CIPE il 27 giugno 2003.

Si dovrà prevedere la connessione per l'accesso al parcheggio d'interscambio dei soli mezzi pubblici provenienti dal comune di Rho, come riportata nell'allegata piantina. Tale soluzione prevede la realizzazione di una breve bretella di collegamento fra via Grandi/via Risorgimento e la viabilità riservata al trasporto pubblico dell'area di interscambio. La dotazione di stalli per il trasporto pubblico su gomma prevista nell'interscambio consente anche l'attestamento di un capolinea del trasporto urbano del comune di Rho.

Aspetti paesistico-architettonici.

Poiché il progetto della nuova Fiera risulta caratterizzato da un'elevata qualità architettonica, in relazione alla forte rappresentatività ed alla connotazione simbolica del Polo fieristico quale «porta nord-ovest» dell'area milanese, anche gli insediamenti all'intorno e le infrastrutture connesse dovranno possedere un valore architettonico, che dovrà necessariamente confrontarsi con i caratteri del progetto Fiera e contribuire alla costruzione di un nuovo paesaggio. Pertanto anche per il manufatto dell'interscambio e del collegamento al sistema del sottopasso ferroviario le soluzioni architettoniche dovranno essere definite in rapporto agli elementi architettonici connotativi del progetto Fiera e di alcuni manufatti viabilistici e ferroviari.

Si dovrà disporre un approfondimento progettuale esteso a tutti gli spazi di connessione e agli interstizi tra la struttura dell'interscambio e le infrastrutture al contorno, compresa la fascia lungo la linea ferroviaria AC.

Suolo e sottosuolo.

In relazione al fatto che l'area in esame è limitrofa ad aree contaminate, si dovrà, prima dei lavori, eseguire un piano di indagine secondo il disposto dell'art. 3.2.1 del Regolamento di igiene, per verificare lo stato qualitativo di suolo e sottosuolo.

Nelle successive fasi progettuali, dovranno essere eseguite opportune indagini geotecniche ed idrologiche finalizzate ad accertare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994, i principali parametri fisici ed i valori relativi alla portanza ed ai cedimenti dei terreni di fondazione, che costituiscono dati essenziali per la determinazione delle più appropriate soluzioni progettuali. Si dovranno inoltre approfondire le problematiche connesse alla presenza e alla profondità della falda freatica, anche al fine della scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori.

L'eventuale utilizzo di materiali litoidi di risulta, provenienti da scavi effettuati per la realizzazione dell'opera, dovrà essere soggetto alla disciplina dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 14/1998 in materia di attività estrattive.

Ulteriori prescrizioni progettuali.

Si dovrà prevedere la realizzazione di un sistema di coperture anche per la corsia di sosta degli autobus esterna alla struttura del parcheggio di interscambio, nonché dotare le banchine a servizio degli autobus di idonee opere complementari di arredo urbano a servizio dell'utenza del trasporto pubblico locale.

Si dovrà verificare, coordinandosi con il progetto della contigua fermata ferroviaria, la possibilità di ottimizzare il percorso di collegamento tra parcheggio d'interscambio, fermata ferroviaria e stazione metropolitana.

Si dovrà verificare, compatibilmente con i progetti infrastrutturali in corso nell'area (viabilità e linea ferroviaria in particolare), la possibilità di una traslazione verso la linea ferroviaria del manufatto del parcheggio e della relativa viabilità d'acceso.

Si dovrà prevedere un'adeguata collocazione delle «facilities» (casse automatiche) a servizio dell'utenza del parcheggio d'interscambio e del trasporto pubblico su gomma.

Si dovrà prevedere una riduzione dei tempi di realizzazione dell'intervento, quantificati dal progetto in 920 giorni (a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo e dal finanziamento delle opere), al fine di assicurarne il completamento in tempi compatibili con l'attuazione delle infrastrutture per l'accessibilità al Polo fieristico.

Si dovranno garantire idonee condizioni di ventilazione e di purezza dell'area nel corridoio (lungo circa 150 m) di collegamento del parcheggio con l'atrio della stazione AC/SFR ed il mezzanino della metropolitana MI.

Si dovranno garantire, per i locali destinati agli addetti al parcheggio (spazio, biglietteria, spogliatoio, wc), idonei requisiti di aeroilluminazione e di isolamento (vespaio aerato) in quanto ambiente di lavoro con permanenza di persone.

Si dovrà garantire il convogliamento degli scarichi delle acque piovane e degli scarichi dei servizi, secondo le modalità previste dal vigente R.L.I. (art. 3.4.64 e successivi), nel recettore finale.

Si dovranno differenziare i servizi igienici destinati all'utenza (almeno uno per sesso).

ALLEGATO 1
2332
INGRESSO
AREA INTERSCAMBIO
PER SOLI MEZZI PUBBLICI
SOSTA AUTOBUS
CORSIA DI SERVIZIO
SOSTA AUTOBUS
MILANO

05A10962

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Battipaglia - primo stralcio funzionale. (Deliberazione n. 67/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include - nell'ambito degli Hub interportuali, gli interporti di Nola-Battipaglia-Marcianise, con un costo complessivo di 361,520 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2004), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002 e con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «1° Stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia», individuando quale «soggetto aggiudicatore» la società «Salerno interporto S.p.A.»;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 13 aprile 2005, n. 185, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Interporto di Battipaglia», proponendo l'approvazione, con raccomandazioni e prescrizioni ed ai soli fini procedurali, del progetto definitivo del 1° stralcio funzionale dell'opera;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo di cui si propone l'approvazione — salve talune modifiche di ordine formale e

funzionale puntualmente esposte — è sostanzialmente rispondente al progetto preliminare approvato con la delibera n. 112/2003 citata nelle premesse ed alle prescrizioni dettate da questo Comitato in sede di approvazione, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera, giusta attestazione resa dal Coordinatore della progettazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 190/2002;

che il 1° stralcio funzionale dell'interporto in argomento, come indicato nella predetta delibera n. 112/2003, comprende le opere ferroviarie necessarie per l'utilizzo dei binari dello scalo di Battipaglia, l'impiantistica generale e la sistemazione delle aree esterne, il capannone C3 con funzione primaria di magazzino transito merci e la ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray da destinare a sede degli uffici della società di gestione;

che in data 27 maggio 2004 il progetto definitivo è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore alle amministrazioni interessate ed ai gestori di opere interferenti e che in data 15 luglio 2004 si è tenuta la Conferenza di servizi convocata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il tutto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota del 16 febbraio 2005, ha reso noto l'esito positivo della verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del progetto preliminare, verifica svolta dalla Commissione speciale V.I.A. ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, comunicando nel contempo che non sussistono elementi per formulare proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo;

che analogo parere favorevole è stato espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota 14 marzo 2005, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate nella stessa nota;

che gli enti gestori delle interferenze e le Amministrazioni competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni (regione Campania, provincia di Salerno, comune di Battipaglia, Autorità di bacino Destra Sele, Consorzio area di sviluppo industriale di Salerno, R.F.I. S.p.A., ENEL S.p.A., A.S.L. Salerno 2 e SNAM S.p.A.), in sede di Conferenza di servizi o con atti successivi, si sono pronunciati sul progetto definitivo in argomento, esprimendo pareri favorevoli o rilasciando le autorizzazioni di competenza, con talune prescrizioni cui il soggetto aggiudicatore si è impegnato ad ottemperare in fase di redazione del progetto esecutivo;

che, con apposita attestazione, il responsabile del procedimento e il coordinatore della progettazione dichiarano che le interferenze sono state tutte risolte, tranne quelle concernenti la Società Enel distribuzione S.p.A., l'Autorità di bacino Destra Sele e l'A.S.L. Salerno 2, per le quali i medesimi allegano i cronoprogrammi di risoluzione;

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità a mezzo annuncio su due quotidiani, uno dei quali a diffusione nazionale;

sotto l'aspetto attuativo:

che, ai sensi della delibera n. 143/2002 citata nelle premesse, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP E71D03000000001;

che per la realizzazione dell'opera è previsto il ricorso all'appalto integrato;

che, secondo il cronoprogramma allegato alla relazione istruttoria, l'entrata in esercizio è prevista nell'aprile 2007;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del 1° stralcio funzionale dell'opera viene confermato in 18.197.929,96 euro, di cui 13.212.766,76 euro per lavori ed oneri per la sicurezza e 4.985.163,20 euro per somme a disposizione, e che tale costo — nella cifra arrotondata di 18,198 Meuro — trova integrale copertura nelle disponibilità esistenti e provenienti, come esposto nella richiamata delibera n. 121/2003:

per 8,003 Meuro, dal Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 (P.O.R. Campania);

per 7,747 Meuro, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quale contributo a carico dello Stato;

per 2,448 Meuro — pari al 13,45% del costo complessivo — da finanziamenti privati a carico della Salerno Interporto S.p.A.;

che, fermo restando il suddetto costo complessivo dell'intervento, la ripartizione dello stesso evidenzia, rispetto al progetto preliminare approvato, una riduzione dell'importo dei lavori di 274.780,49 euro, conseguente ad approfondimenti tecnici e progettuali per i movimenti di terra e le opere d'arte, ed un pari incremento delle somme a disposizione, causato principalmente dall'aumento dell'importo per gli espropri e dall'inserimento dei costi per il piano di monitoraggio ambientale richiesto dalla Commissione speciale V.I.A.;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifica le modalità di quantificazione delle varie voci di spesa;

che il soggetto aggiudicatore ha altresì prodotto un'analisi costi-benefici riferita al 1° stralcio funzionale e i cui risultati — sottolinea — sono da leggere a livello congiunto con quelli dell'analisi effettuata per l'intero intervento nell'agosto 2003;

che detta analisi evidenzia, con riferimento alle ipotesi di domanda di trasporto e di domanda d'insediamento considerate e tenendo conto delle «esternalità» — un valore attuale netto economico di 25,3 Meuro e un tasso di rendimento interno economico del 13,47%;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «1° stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva.

La raccomandazione proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è riportata nella seconda parte del citato allegato 1 e concerne le tecniche di restauro della masseria «Torre Ray». Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a detta raccomandazione, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3. È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.

1.4. Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono indicati nell'elaborato del progetto definitivo denominato «Piano particellare di esproprio», tav. n. 5.

1.5. Il soggetto aggiudicatore è confermato nella società «Salerno Interporto S.p.A.».

2. Clausole finali.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «1° stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia» approvato con la presente delibera.

2.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

2.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i *sub*-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali *sub*-appaltatori e *sub*-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 377

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI
PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

1. Prescrizioni.

Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate.

La strada provinciale 195 sia ripristinata a regola d'arte mediante il riempimento degli scavi con misto cementato, la sovrapposizione di uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 20 e la stesura del tappetino di usura avente uno spessore reso di cm 3 sull'intero piano viabile, previo scarifica del manto esistente. Inoltre dovrà essere ripristinata ed adeguata la segnaletica, eventualmente, danneggiata dai lavori di che trattasi.

Tutti i reflui — sia essi meteorici, che civili e/o industriali — siano trattati e recapitati nel rispetto del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che nel rispetto delle vigenti norme sanitarie per accumuli idrici posti ad eventuale contatto antropico.

Eventuali richieste per derivazioni e/o captazioni idriche dovranno seguire le procedure previste nell'apposito disciplinare approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale Destra Sele, a seguito di preventiva istanza da rivolgere alla competente amministrazione provinciale.

Che la Interporto S.p.A. si faccia carico di quanto richiesto dall'ASIS per il tratto di nuova condotta necessario all'allaccio alla rete esistente, e cioè potenziare la condotta idrica esistente con una nuova tubazione.

In conseguenza dell'interferenza con il metanodotto «Adduzione e reti di distribuzione per l'area industriale di Battipaglia - DN 200 - 250-24 bar», attualmente in esercizio, adeguare l'opera alle fasce di rispetto, alle norme e alle condizioni per la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture stabilite nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 e successive modificazioni del Ministero dell'interno (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

Nella fascia di rispetto pari a metri 20 coassiale al metanodotto dovrà essere mantenuto l'attuale livello di copertura né potranno essere realizzate opere di qualsiasi genere.

Eventuali incroci o percorsi in parallelo, a distanza inferiore a metri 2 dal metanodotto, con tubazioni non drenate (fognature, cavi elettrici, ecc.), derivanti da modifiche progettuali, dovranno essere preventivamente autorizzati da Snam Rete Gas, Distretto sud occidentale, e le modalità esclusive degli stessi concordate con il Centro Snam Rete Gas di Salerno.

Nessun lavoro che comporti scavo o in generale movimentazione terra potrà da parte di alcuno essere intrapreso, in prossimità della condotta in esercizio, senza preventiva autorizzazione della Snam Rete Gas, Distretto sud occidentale, da richiedere presso il sopraccitato Centro Snam Rete Gas di Salerno che fornirà la necessaria assistenza, consistente nell'individuazione, senza alcun onere a carico della Salerno Interporto S.p.A., dell'esatta ubicazione della condotta mediante picchettamento.

Gli spostamenti degli impianti interferenti di Enel dovranno essere richiesti almeno dodici mesi prima, concordando con Enel tempi e modalità.

Dovrà essere precisata la potenza da impegnare in termini di KW per l'intera opera.

L'approvvigionamento idrico a mezzo di due pozzi artesiani da realizzare, così come relazionato, sia dotato di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie per la destinazione d'uso prevista.

I sistemi di smaltimento dei reflui di derivazione risultino essere proporzionati al numero massimo di utenze previste.

2. Raccomandazioni.

Per quanto riguarda il restauro della masseria «Torre Ray», utilizzare tecniche tradizionali legate al recupero degli edifici monumentali.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti-legge 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i *sub*-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei *sub*-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del *sub*-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i *sub*-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel *sub*-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del *sub*-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa *sub*-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese *sub*-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle *sub*-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

05A10961

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Fondo anticipazioni spese in conto capitale degli enti locali - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 27. (Deliberazione n. 71/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per il 2005) che - all'art. 1, commi dal 21 al 53 - indica i criteri e gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2005-2007 e che, in particolare, al comma 27 del medesimo articolo, istituisce un fondo per le anticipazioni delle spese in conto capitale cui possono accedere gli enti locali che superano il limite fissato da detto patto di stabilità, demandando alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. di corrispondere le anticipazioni direttamente ai soggetti beneficiari secondo le indicazioni e le priorità stabilite da questo Comitato;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con il quale il termine per la presentazione delle domande per accedere al fondo, fissato al 31 gennaio 2005 è stato prorogato al 30 aprile 2005;

Preso atto che le disponibilità del fondo relative al 2005 sono quantificate dal richiamato art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004 in 250 milioni di euro;

Preso atto che la previsione di inoltro delle richieste di accesso al fondo anche a questo Comitato presuppone che la formulazione di indicazioni e priorità avvenga sulla base di una valutazione complessiva delle richieste medesime;

Preso atto che, per dare attuazione al richiamato art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004, è stata effettuata un'istruttoria congiunta tra segreteria di questo Comitato, Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA) e Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Preso atto che, secondo le elaborazioni del DPS e della Cassa depositi e prestiti S.p.a., al 20 maggio u.s. sono pervenute n. 236 domande per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro, pari a circa 6 volte le disponibilità del citato fondo relative al 2005;

Preso atto che è stato predisposto un elenco di richieste da ritenere ammissibili alla stregua dei requisiti minimi che nel corso della suddetta istruttoria congiunta sono stati ritenuti applicabili sulla base della citata norma e che vengono sottoposti a questo Comitato per l'approvazione;

Preso atto che le domande rispondenti a detti requisiti sono n. 168 e presentano un ammontare complessivo di 789.514.319 euro;

Preso atto che la suddivisione per area delle richieste considerate è la seguente:

Area	Importo richiesto	Importo %	N. richieste	% richieste
Nord	501.784.897	63,6	43	25,6
Centro	205.684.555	26,0	99	58,9
Sud e Isole	82.044.867	10,4	26	15,5
TOTALE	789.514.319	100,0	168	100,0

Preso atto che la ripartizione per classe demografica degli enti interessati risulta la seguente:

Classe demografica	Centro	Nord	Sud	Totale complessivo
Fino a 5.000 abitanti	1.803.190	41.769.497	4.258.923	47.831.610
Oltre 5.001 abitanti	203.881.365	460.015.400	77.785.944	741.682.708
TOTALE COMPLESSIVO	205.684.555	501.784.897	82.044.867	789.514.318

Considerato che i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono esonerati dal patto di stabilità interno;

Considerato che dai lavori preparatori della legge n. 311/2004 emerge una particolare attenzione nei confronti dei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, ai quali la medesima legge ha esteso, dal 2005, il vincolo al rispetto del suddetto patto;

Considerato che è in corso di conversione il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», e che alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione sono finalizzati a sottrarre, per l'anno 2005, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, le unioni di comuni nonché le comunità montane ed isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti dalle disposizioni di cui ai commi dal 21 al 53 della legge n. 311/2004;

Considerato che il decreto-legge richiamato proroga al 31 maggio 2005 il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali ed esclude alcune spese in conto capitale da quelle da considerare ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dal patto di stabilità interno, sì che alla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di accesso al fondo in questione gli enti suddetti non avevano certezza delle modalità definitive di determinazione di tale limite e conseguentemente delle spese da considerare eccedenti il limite stesso;

Delibera:

1. *Richieste ammissibili.*

1.1. Sono approvati i criteri applicati per la predisposizione dell'elenco delle richieste da ritenere ammissibili alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004.

Tali criteri sono come appresso indicati:

l'ente deve aver inviato richiesta entro il termine perentorio del 30 aprile 2005;

l'ente deve aver indicato:

a) l'importo della spesa in conto capitale per la quale chiede l'anticipazione;

b) la relativa scadenza di pagamento (almeno quale anno di riferimento);

c) le coordinate dei soggetti beneficiari (almeno nome/cognome o ragione sociale).

1.2. L'elenco predisposto sulla base di detti criteri dal DPS e dalla Cassa depositi e prestiti costituisce l'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

Qualora successivamente alla data della presente delibera pervengano richieste che risultino spedite entro il 30 aprile 2005 e che rispondano agli altri requisiti di cui al punto 1.1, le domande stesse saranno incluse in un elenco integrativo che verrà pubblicato sul sito internet www.cipecomitato.it

2. *Ambito delle spese ammissibili ad anticipazione.*

Possono essere concesse anticipazioni a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 311/2004 solo per i pagamenti relativi alle spese in conto capitale degli enti locali inclusi nell'elenco allegato o nell'eventuale elenco integrativo di cui al punto 1.2 e a condizione che dette spese eccedano effettivamente il limite nel frattempo stabilito ai sensi della medesima legge e successive modifiche e integrazioni e che le relative obbligazioni si siano perfezionate giuridicamente entro il 30 aprile 2005.

3. *Criteri di priorità.*

3.1. Sono ammessi alle agevolazioni prioritariamente i comuni con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti, le unioni di comuni nonché le comunità montane ed isolane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, salvo che il decreto-legge richiamato in premessa, in sede di definitiva approvazione, non escluda detti enti dall'ambito di applicazione delle disposizioni sul patto di stabilità per l'anno 2005. Per la consistenza demografica degli enti locali si fa riferimento a quanto previsto in applicazione dell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.2. Il 30% delle disponibilità del fondo che residuano dopo l'eventuale applicazione del punto 3.1, viene riservato al sud: qualora, in base alla valutazione di cui al successivo punto 4, l'importo richiesto risulti inferiore al 30%, si procederà al soddisfacimento integrale delle richieste relative a tale macro area, mentre — qualora risulti superiore — si procederà alla concessione delle anticipazioni, nell'ambito del suddetto 30% sulla base del medesimo rapporto di cui al punto successivo.

3.3. Le disponibilità che residuano dopo l'applicazione dei punti 3.1 e 3.2 sono ripartite, tra le altre domande ammissibili relative al centro nord, in base alla percentuale scaturente dal rapporto tra il totale di tali disponibilità ed il totale delle domande ammissibili non soddisfatte con l'applicazione del criterio di cui al punto 3.1.

4. *Procedure.*

4.1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* o entro il primo giorno feriale successivo, qualora il termine cada in giorno festivo, gli enti compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 dovranno far pervenire alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a pena di inammissibilità, un'attestazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e controfimiata da un componente del collegio dei revisori, nella quale confermi l'interesse a fruire delle agevolazioni e dichiari il proprio limite scaturente dal patto di stabilità interno, specificando i pagamenti, da effettuare nel corso del 2005, che eccedono tale limite e che attengono alle spese ammissibili di cui al punto 2. L'ente, inoltre, dovrà fornire tutti i dati necessari per la corresponsione dell'anticipo da parte della Cassa.

Nel modulo di cui all'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, sono riportate le informazioni che l'ente richiedente deve fornire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio sopra indicato.

4.2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro i successivi venti giorni, sulla base dei criteri e delle priorità stabiliti ai precedenti punti 2 e 3, procede alla predisposizione dell'elenco analitico dei pagamenti di ciascun ente locale ammissibili ad anticipazione e dei relativi importi.

L'elenco è comunicato al servizio centrale di segreteria CIPE, che provvede a pubblicarlo sul sito internet sopra riportato.

4.3. Gli enti locali interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco definitivo sul citato sito internet, devono inoltrare via telefax alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. la proposta contrattuale di anticipazione (su modello reso disponibile sul sito internet della società medesima), a pena di decadenza delle agevolazioni.

Le anticipazioni sono erogate direttamente in favore dei beneficiari, in una o più soluzioni, sulla base delle istanze formulate dagli enti locali in prossimità delle scadenze di pagamento.

4.4. Gli enti locali provvedono al rimborso del capitale anticipato entro il 31 dicembre 2006. Il Ministero dell'economia e delle finanze rimborsa gli interessi sulle somme erogate sulla base di apposita rendicontazione della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 366

ALLEGATO 1

Elenco, in ordine alfabetico, degli enti ammessi dopo la preistruttoria

N. progressivo	Ente richiedente
1	Acquarica del Capo (LE)
2	Arcola (SP)
3	Arcole (VR)
4	Arcore (MI)
5	Arsago Seprio (VA)
6	Asciano (SI)
7	Azzano San Paolo (BG)
8	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
9	Bardonecchia (TO)
10	Bazzano (BO)
11	Buonconvento (SI)
12	Buti (PI)
13	Caltagirone (CT)
14	Calvisano (BR)
15	Calvizzano (NA)
16	Campolongo Maggiore (VE)
17	Canino (VT)
18	Capannoli (PI)
19	Capoterra (CA)
20	Carbonera (TV)
21	Carpi (MO)
22	Carrara (MS)
23	Casoli (CH)
24	Cassano all'Ionio (CS)
25	Castel Gandolfo (RM)
26	Castelnuovo Rangone (MO)
27	Castelvetro di Modena (MO)
28	Cava Manara (PV)
29	Ceggia (VE)
30	Certaldo (FI)
31	Cervia (RA)
32	Cividate al Piano (BG)
33	Cocquio Trevisago (VA)
34	Cogorno (GE)
35	Comunità Montana Alto Canavese
36	Comunità Montana della Valganna e Valmarchirolo
37	Comunità Montana Triangolo Lariano
38	Comunità Montana Valle di Mosso (BI)
39	Comunità Montana Valle Sacra
40	Comunità Montana Valle del Cervo - La Bursch (BI)
41	Comunità Montana Alto e Medio Metauro (PS)
42	Corsano (LE)
43	Cortona (AR)

N. progressivo	Ente richiedente
44	Dorgali (NU)
45	Dronero (CN)
46	Empoli (FI)
47	Ferrara (FE)
48	Fidenza (PR)
49	Fiesso d'Artico (VE)
50	Follonica (GR)
51	Fossò (VE)
52	Frascati (RM)
53	Gallipoli (LE)
54	Garbagnate Milanese (MI)
55	Grumolo delle Abbadesse (VI)
56	Gussago (BS)
57	Impruneta (FI)
58	Ispra (VA)
59	Jerago con Orago (VA)
60	La Maddalena (SS)
61	Lanuvio (RM)
62	Lecco (LC)
63	Legnago (VR)
64	Legnano (MI)
65	Leinì (TO)
66	Lograto (BS)
67	Longarone (BL)
68	Magenta (MI)
69	Magnago (MI)
70	Malnate (VA)
71	Martellago (VE)
72	Massanzago (PD)
73	Mazzarino (CL)
74	Meldola (FO)
75	Milazzo (ME)
76	Mirano (VE)
77	Montopoli in Val d'Arno (PI)
78	Monte Porzio Catone (RM)
79	Montecatini Terme (PT)
80	Montepulciano (SI)
81	Monteriggioni (SI)
82	Monteroni d'Arbia (SI)
83	Monticelli d'Ongina (PC)
84	Monticello Conte Otto (VI)
85	Morciano di Romagna (RN)
86	Novara (NO)

N. progressivo	Ente richiedente
87	Noventa Padovana (PD)
88	Novi Ligure (AL)
89	Olevano Romano (RM)
90	Olgiate Molgora (LC)
91	Origgio (VA)
92	Oriolo Romano (VT)
93	Orzinuovi (BS)
94	Ovada (AL)
95	Ozzano dell'Emilia (BO)
96	Palaia (PI)
97	Palo Del Colle (BA)
98	Pedavena (BL)
99	Pescara (PE)
100	Piazzola sul Brenta (PD)
101	Pieve di Soligo (TV)
102	Pomezia (RM)
103	Pontedera (PI)
104	Ponderano (BI)
105	Ponte San Pietro (BG)
106	Provincia di Arezzo
107	Provincia di Belluno
108	Provincia di Bergamo
109	Provincia di Biella
110	Provincia di Brescia
111	Provincia di Cremona
112	Provincia di Firenze
113	Provincia di Lecco
114	Provincia di Lodi
115	Provincia di Mantova
116	Provincia di Padova
117	Provincia di Piacenza
118	Provincia di Pistoia
119	Provincia di Reggio Emilia
120	Provincia di ROMA
121	Provincia di Siena
122	Provincia di Torino
123	Provincia di Treviso
124	Provincia di Venezia
125	Provincia di Vercelli
126	Provincia di Verona
127	Quinto di Treviso (TV)
128	Rapolano Terme (SI)

N. progressivo	Ente richiedente
129	Robbiate (LC)
130	Rosate (MI)
131	Ruffano (LE)
132	Salerno (SA)
133	San Donaci (BR)
134	San Lazzaro di Savena (BO)
135	San Pancrazio Salentino (BR)
136	San Piero a Sieve (FI)
137	Santa Maria a Monte (PI)
138	Santhià (VC)
139	Sarnico (BG)
140	Scarperia (FI)
141	Spilamberto (MO)
142	Scorze' (VE)
143	Soliera (MO)
144	Sovicille (SI)
145	Stresa (VCO)
146	Statte (TA)
147	Tarquinia (VT)
148	Taurisano (LE)
149	Terricciola (PI)
150	Terzigno (NA)
151	Trissino (VI)
152	Trivero (BI)
153	Tropea (VV)
154	Varazze (SV)
155	Vedelago (TV)
156	Vedano Olona (VA)
157	Vercelli (VC)
158	Vergiate (VA)
159	Vetralla (VT)
160	Vico Equense (NA)
161	Vicopisano (PI)
162	Viggianello (PZ)
163	Vigonovo (VE)
164	Villa Castelli (BR)
165	Villanova di Camposampietro (PD)
166	Villorba (TV)
167	Vitulano (BN)
168	Zelo Buon Persico (LO)

ALLEGATO 2

Schema attestazione istruttoria
(da prodursi su carta intestata dell'Ente locale)

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Via Goito, 4

00185 ROMA

Oggetto: ***Art. 1, comma 27, L. 311/2004. Conferma istanza di anticipazione e integrazione istruttoria.***

Il sottoscritto ________________________ nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ____, nel confermare l'istanza di anticipazione prodotta a codesta Società ai sensi della disposizione in oggetto (nota prot. n. _____________ del _______________________), attesta che:

a) trattasi di pagamenti di spese in conto capitale che eccedono il limite stabilito dai commi da 21 a 53 della L. n. 311/2004 e successive modificazioni (*indicare limite*), da effettuarsi entro il 2005 per obbligazioni giuridicamente perfezionatesi entro il 30 aprile 2005;
b) ***(ove trattasi di spese per lavori pubblici)*** gli estremi degli atti approvativi dei progetti sono i seguenti:____
____
____;
c) ***(per ciascun pagamento)*** la data di scadenza del pagamento è la seguente *(gg-mm-aaaa):*
____
____
____;
d) ***(per ciascun pagamento)*** le coordinate del soggetto beneficiario sono le seguenti[1]:
____
____
____
e) ***(per ciascun pagamento)*** il Codice Unico di Progetto è il seguente *(ovvero attestazione circa la non necessarietà del CUP per lo specifico investimento)*:
____

_____________________ *(luogo e data)*

(timbro) _____________________ *(firma)*

____
(firma di un componente del Collegio dei Revisori, a conferma dell'attestazione di cui alla lettera a)

[1] ***(persona fisica):*** *Nome e Cognome, Residenza, Codice Fiscale, Partita I.V.A., Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c);*
(persona giuridica): *Denominazione e Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale; Partita I.V.A., Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c).*

05A10960

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 ottobre 2005.

Nomina del direttore dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004. (Ordinanza n. 13).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 n. 1, in data 5 gennaio 2005, con la quale è stato attribuito al direttore dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna l'incarico dell'attivazione, dell'organizzazione e della direzione dell'«Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004» e sono state inoltre recepite le disposizioni contenute nelle ordinanze del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999;

Atteso che, in attuazione della predetta ordinanza n. 1 in data 5 gennaio 2005, l'ordinanza n. 9 del 22 luglio 2005 ha disposto che l'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione restasse stabilmente composto, sino alla cessazione della gestione commissariale, dai componenti della struttura di segreteria e di supporto della direzione generale della presidenza della regione autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 10 del 12 settembre 2005 con cui l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato incaricato del coordinamento generale di tutte le attività di competenza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, con poteri di istruttoria e proposta degli atti di programmazione degli interventi commissariali;

Atteso che con la sopraccitata ordinanza, sono stati altresì attribuiti all'assessore regionale dei lavori pubblici, i poteri di organizzazione dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna e gli incarichi di cui alle ordinanze del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 8 del 4 settembre 1995, n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, già revocate con ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 428/2005, e che la medesima ordinanza ha disposto che per l'espletamento di tali funzioni l'assessore regionale dei lavori pubblici si avvalga dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna e delle strutture dell'assessorato regionale dei lavori pubblici all'uopo specificatamente individuate;

Vista la proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici di attribuire al direttore generale dell'assessorato dei lavori pubblici l'incarico di direzione dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004;

Ravvisata la necessità di provvedere in conformità alla predetta proposta al fine di assicurare un'efficace operatività della struttura commissariale ed i necessari raccordi con la struttura assessoriale;

Vista altresì la proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici di aggiornare, con riferimento al personale dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, le previsioni dell'ordinanza n. 9 in data 22 luglio 2005, individuando puntualmente parte del personale già preposto, sebbene in parte, alle attività commissariali;

Ritenuto di dover porre il predetto personale stabilmente a disposizione del direttore dell'ufficio per l'emergenza alluvione in Sardegna e che detto personale svolgerà le attività commissariali in modo coordinato con le funzioni ed i compiti, che restano pertanto fermi, attualmente svolti nell'ambito della presidenza della regione;

Ordina:

Art. 1.

1. Al direttore generale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici è attribuito l'incarico di direttore dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 e, per la funzione, ne risponde direttamente all'assessore regionale dei lavori pubblici quale incaricato del coordinamento generale di tutte le attività di competenza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il direttore dell'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, si avvarrà anche delle strutture dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, che saranno a tal fine messe a disposizione con apposito atto di individuazione.

3. Resta ferma l'attuale organizzazione dell'ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 di cui all'ordinanza n. 9 del 22 luglio 2005, la cui composizione è aggiornata come segue:

Marco Sechi;

Alessandra Sulis;

Fabrizio Taormina;

Alessandro Usai.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 ottobre 2005

Il commissario governativo presidente della regione
SORU

D'ordine
L'assessore regionale dei lavori pubblici
MANNONI

05A10956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasferimento al Consorzio ASI di Avellino della particella catastale relativa al lotto di terreno n. 5 area industriale di Porrara.

Con decreto n. 142402 in data 15 luglio 2005 è stata trasferita in proprietà al Consorzio ASI di Avellino la particella catastale n. 219 relativa al lotto di terreno industriale n. 5 ubicato nel comune di Porrara (Avellino) di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990.

05A10957

Trasferimento al Consorzio ASI di Avellino del lotto di terreno industriale ex TAEMA spa ricadente nel comune di Nusco.

Con decreto n. 148757 in data 16 ottobre 2005 è stato trasferito in proprietà al Consorzio ASI di Avellino il lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Nusco (Avellino) di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990.

05A10958

Trasferimento al Consorzio ASI di Avellino del lotto di terreno industriale ex LATO spa ricadente nel comune di Nusco.

Con decreto n. 148756 in data 16 ottobre 2005 è stato trasferito in proprietà al Consorzio ASI di Avellino il lotto di terreno industriale ubicato nel comune di Nusco (Avellino) di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990.

05A10959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Soccorso per la vita - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Benevento.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Soccorso per la vita - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Benevento alla via San Pasquale n. 44, costituita per rogito del notaio dott. Francesco Iazeolla in data 12 marzo 2001, repertorio n. 44033, codice fiscale 01222830620, ex Busc n. 1657/301940.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A10826

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto 13 maggio 2005, recante: «Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e la lotta al randagismo, previsti dalla legge 29 dicembre 2003, n. 376».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 2005, s'intendono apportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005 - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri per i servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 284.

05A10918

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano, «Antaxone»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 620 del 2 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ANTAXONE, rilasciata alla società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - cap 36100, codice fiscale 03804220154, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione da: «50 mg soluzione orale» 10 contenitori monodose da 20 ml (A.I.C. n. 025855038) viene autorizzata la confezione «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml (A.I.C. n. 025855065).

Confezione: «50 mg/10ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - AIC n. 025855065 (in base 10), 0SP12T (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Zambon Group S.p.A. stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9 (produzione - confezionamento - controllo del finito).

Composizione: ogni flacone monodose contiene:

principio attivo: naltrexone cloridrato 50 mg;

eccipienti: sorbitolo 70% 5 g; aroma amaro n. 1631 23,8 mg; saccarina 1 mg; metile - p - idrossibenzoato 18 mg; propile - p- para idrossibenzoato 2 mg; acqua depurata quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Antaxone» consente di bloccare gli effetti farmacologici dagli oppiacei somministrati per via esogena, favorendo così il mantenimento della non dipendenza da oppiacei in individui disintossicati ex tossicodipendenti.

Non esistono dati che dimostrino un indiscutibile effetto benefico di «Antaxone» sui tassi di recidiva fra individui disintossicati e precedentemente dipendenti da oppiacei.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - A.I.C. n. 025855065 (in base 10), 0SP12T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,64.

Condizioni e modalità d'impiego: per la confezione: A.I.C. n. 025855065 «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione.

Adeguamento standard terms: la denominazione della forma farmaceutica e della confezione già registrata è modificata come di seguito indicato: A.I.C. n. 025855040 «100 mg/20 ml soluzione orale» 5 contenitori monodose da 20 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 025855065 «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice - A.I.C. n. 025855038 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Charlyn».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 621 del 2 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CHARLYN nella forma e confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Volturno n. 10/12 - cap 50019, codice fiscale 04913660488.

Confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 036611010 (in base 10), 12X8Y2 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: COC Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15 (tutte).

Composizione: ogni flaconcino monodose da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 g; sodio cloruro 9 mg; sodio citrato 0,133 mg; acido citrico 0,12 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 036611010 (in base 10), 12X8Y2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 17,57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,00.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036611010 «2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10875

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmales»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 622 del 2 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FARMALES nelle forme e confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse; «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml e «5% crema» 1 tubo da 10 g.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - cap 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 035853011 (in base 10), 1264QM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: ogni compresse da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg; sodio amido glicollato 40 mg; povidone 25 mg; magnesio stearato 8 mg.

Confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 035853023 (in base 10), 1264QZ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: aciclovir 8 g;

eccipienti: sorbitolo al 70 % 45 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma amarena 0,08 g; cellulosa disperdibile 1,5 g; glicerolo 15 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5 % crema» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 035853035 (in base 10), 1264RC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g.

eccipienti: tefose 1500 11 g; glicerina 8 g; acido stearico 3,3 g; paraffina liquida 4 g; metile para - idrossibenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche.

Per le confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse e «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml:

trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e ricorrente;

soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immuno - competenti;

profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immuno - compromessi;

trattamento dell'Herpes Zoster.

Per la confezione: «5 % crema» 1 tubo da 10 g;

trattamento delle infezioni cutanee da Herpes Simplex quali: Herpes dei genitali primario o ricorrente ed Herpes delle labbra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 035853011 (in base 10), 1264QM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,21.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,00.

Confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 035853023 (in base 10), 1264QZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,00.

Confezione: «5% crema» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 035853035 (in base 10), 1264RC (in base 32).

Classe di rimborsabilità.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 035853011 «800 mg compresse» 35 compresse e A.I.C. n. 035853023 «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml, si applicano le condizioni di cui alla nota 84.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035853011 «800 mg compresse» 35 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035853023 «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035853035 «5% crema» 1 tubo da 10 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10876

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Euclivir».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 623 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EUCLIVIR nelle forme e confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse; «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml e «5% crema» 1 tubo da 10 g.

Titolare A.I.C.: Eurofarmaco S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - cap 00165, codice fiscale 08138530582.

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 036035018 (in base 10), 12CQGB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg; sodio amido glicollato 40 mg; povidone 25 mg; magnesio stearato 8 mg.

Confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036035032 (in base 10), 12CQGS (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: aciclovir 8 g;

eccipienti: sorbitolo al 70 % 45 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma amarena 0,08 g; cellulosa disperdibile 1,5 g; glicerolo 15 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5 % crema» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 036035020 (in base 10), 12CQGD (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: tefose 1500 11 g; glicerina 8 g; acido stearico 3,3 g; paraffina liquida 4 g; metile para -idrossibenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche.

Per le confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse e «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml:

trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e ricorrente;

soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immuno - competenti;

profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immuno - compromessi;

trattamento dell'Herpes Zoster.

Per la confezione: «5% crema» 1 tubo da 10 g:

trattamento delle infezioni cutanee da Herpes Simplex quali: Herpes dei genitali primario o ricorrente ed Herpes delle labbra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 036035018 (in base 10), 12CQGB (in base 32).

Casse di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 21,21.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,00.

Confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036035032 (in base 10), 12FZQF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,00.

Confezione: «5% crema» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 036035020 (in base 10), 12CQGD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Condizioni e modalità d'impiego: pPer le confezioni: A.I.C. n. 036035018 «800 mg compresse» 35 compresse e A.I.C. n. 036035032 «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml, si applicano le condizioni di cui alla nota 84.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036035018 «800 mg compresse» 35 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036035032 «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036035020 «5% crema» 1 tubo da 10 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10877

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caregest»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 624 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CAREGEST nella forma e confezione: «100 mg/2m1 soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale.

Titolare A.I.C.: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Alcide De Gasperi n. 165/B - cap 95100, codice fiscale 03115090874.

Confezione: «100 mg/2m1 soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale - A.I.C. n. 035424011 (in base 10), 11T1SC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: progesterone 100 mg;

eccipienti alcool benzilico 200 mg; etile oleato quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: aborto abituale, trattamento acuto delle emorragie uterine disfunzionali. Supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o insufficienza ovarica primitiva o secondaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «100 mg/2m1 soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale - A.I.C. n. 035424011 (in base 10), 11T1SC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,19.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035424011 «100 mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10878

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progesterone Finderm»

Estratto determinazione A.I.C. n. 625 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROGESTERONE FINDERM nella forma e confezione: «100 mg/2m1 soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale.

Titolare A.I.C.: Finderm Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Alcide De Gasperi n. 165/B - cap 95100, codice fiscale 03115090874.

Confezione: «100 mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale - A.I.C. n. 035343019 (in base 10), 11QLPC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: progesterone 100 mg;

eccipienti alcool benzilico 200 mg; etile oleato quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: aborto abituale, trattamento acuto delle emorragie uterine disfunzionali. Supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di ipofertilità o insufficienza ovarica primitiva o secondaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «100 mg/2m1 soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale - A.I.C. n. 035343019 (in base 10), 11QLPC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,19.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 0353423019 «100 mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10879

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mecol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 626 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MECOL, anche nella forma e confezione: «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, cap. 00165, codice fiscale 06253791005.

Confezione: «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 034390029 (in base 10), 10TJ0F (in base 32).

Forma farmaceutica: gel rettale.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) 500 mg;

eccipienti: glicerolo 1500 mg; carbossipolimetilene 100 mg; trietanolamina 5 mg; metileparaidrossibenzoato 5 mg; propileparaidrossibenzoato 1,5 mg; acqua depurata 2888,5 mg.

Indicazioni terapeutiche:

«Mecol» compresse gastroresistenti: colite ulcerosa, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche localizzate nell'ileo distale e nel colon;

«Mecol» gel rettale: proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale.

«Mecol» è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 034390029 (in base 10), 10TJ0F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 11,51.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): € 19.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 034390029 «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalbio»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 627 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MESALBIO, anche nella forma e confezione: «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, cap. 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 034757043 (in base 10), 114QFM (in base 32).

Forma farmaceutica: gel rettale.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) 500 mg;

eccipienti: glicerolo 1500 mg; carbossipolimetilene 100 mg; trietanolamina 5 mg; metileparaidrossibenzoato 5 mg; propileparaidrossibenzoato 1,5 mg; acqua depurata 2888,5 mg.

Indicazioni terapeutiche:

«Mesalbio» sospensione rettale: colite ulcerosa nella localizzazione retto-sigmoideo;

«Mesalbio» gel rettale: proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale.

«Mesalbio» è indicato sia nel trattamento delle fasi attive della malattia, sia nella prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 034757043 (in base 10), 114QFM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa) € 11,51.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): € 19.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 034757043 «500 mg/5g gel rettale» 20 contenitori monodose - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10881

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Pulitzer»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 628 del 7 novembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACICLOVIR PULITZER, nelle forme e confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse; «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml e «5% crema» 1 tubo da 10 g.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, cap. 00156, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 036110017 (in base 10), 12FZQ1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 127 mg; sodio amido glicollato 40 mg, povidone 25 mg; magnesio stearato 8 mg.

Confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036110029 (in base 10), 12FZQF (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: aciclovir 8 g;

eccipienti: sorbitolo al 70 % 45 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma amarena 0,08 g; cellulosa disperdibile 1,5 g; glicerolo 15 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «5% crema» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 036110031 (in base 10), 12FZQH (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: tefose 1500 11 g; glicerina 8 g; acido stearico 3,3 g; paraffina liquida 4 g; metile para-idrossibenzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche.

Per le confezioni: «800 mg compresse» 35 compresse e «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml:

trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e ricorrente.

soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immuno competenti;

profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immuno - compromessi;

trattamento dell'Herpes Zoster.

Per la confezione: «5% crema» 1 tubo da 10 g: trattamento delle infezioni cutanee da Herpes Simplex quali: Herpes dei genitali primario o ricorrente ed Herpes delle labbra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «800 mg compresse» 35 compresse - A.I.C. n. 036110017 (in base 10), 12FZQ1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): € 21,21.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): € 35,00.

Confezione: «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036110029 (in base 10), 12FZQF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,30;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17.

Confezione: «5% crema» 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 036110031 (in base 10), 12FZQH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 036110017 «800 mg compresse» 35 compresse e A.I.C. n. 036110029» 400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml, si applicano le condizoni di cui alla nota 84.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036110017 «800 mg compresse» 35 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036110029 «400 mg/5 ml sospensione orale» 1 flacone da 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036110031 «5% crema» 1 tubo da 10 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10882

Rettifica alla determinazione A.I.C. n. 312 dell'8 giugno 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Triazolam Bruni"».

Estratto determinazione AIC/N n. 861 del 3 novembre 2005

Nella determinazione A.I.C. n. 312 dell'8 giugno 2005, pubblicata in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2005, pag. 21, seconda colonna, è rettificata la confezione indicata al paragrafo «classificazione ai fini della fornitura» come di seguito indicata:

da: confezione: A.I.C. n. 03622061 - «0,125 mg compresse» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: confezione: A.I.C. n. 03622061 - «0,125 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

La determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10914

Rettifica alla determinazione A.I.C. n. 310 dell'8 giugno 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Tonurim"».

Estratto determinazione AIC/N n. 862 del 3 novembre 2005

Nella determinazione A.I.C. n. 310 dell'8 giugno 2005, pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2005, pag. 19, seconda colonna, è rettificata la confezione indicata al paragrafo «classificazione ai fini della fornitura» come di seguito indicata:

da: confezione: A.I.C. n. 036216063 - «0,125 mg compresse» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: confezione: A.I.C. n. 036216063 - «0,125 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

La determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A10915

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501272/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 1 2 2 *

€ 1,00